

PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DI VENERDÌ 10 LUGLIO 1987

(87/C 246/05)

PARTE PRIMA**Svolgimento della seduta**

PRESIDENZA DELL'ON. SIEGBERT ALBER

*Vicepresidente**(La seduta inizia alle 9.00)***1. Approvazione del processo verbale**

Il processo verbale della seduta precedente è approvato.

La on. Van Hemeldonck ha fatto sapere di aver voluto votare a favore della proposta di risoluzione comune che sostituisce i doc. B 2-680, 684 e 697/87 sul Sudafrica.

2. Richiesta di revoca dell'immunità parlamentare di un deputato

Il presidente comunica che le competenti autorità italiane hanno trasmesso richiesta di revoca dell'immunità parlamentare dell'on. Selva.

Conformemente all'articolo 5 del regolamento, la richiesta è deferita alla commissione per il regolamento, la verifica dei poteri e le immunità.

3. Petizioni

Il presidente comunica che sono state presentate le seguenti petizioni:

- dalla sig.ra M. Shine, una petizione su un aumento dell'IVA nel Regno Unito (n. 141/87);
- dall'Avv. P. Rovelli, una petizione sul caso giudiziario di M. Ballias (n. 142/87);
- dall'Associazione Nazionale Emodializzati, una petizione sulla situazione italiana nel settore del trapianto (n. 143/87);
- dall'Associazione Nazionale Emodializzati, una petizione sull'inquinamento delle acque (n. 144/87);
- dal sig. P. Dufrasne, una petizione sulla doppia imposizione IVA su un'autovettura in Francia (n. 145/87);
- dalla sig.ra A. Heneghan, una petizione sulla revisione della pensione statale di invalidità (n. 146/87);
- dall'«Association française d'amitié et de solidarité avec les peuples d'Afrique» (AFASPA), una petizione, sul Foro nazionale per la Namibia (n. 147/87);
- dal sig. M. Grange, una petizione sulla possibilità per giovani disoccupati di beneficiare del Fondo Sociale europeo (n. 148/87);

— dal sig. R. Lofy, una petizione sulla differenza di trattamento in merito al riconoscimento di danni fisici e morali alle persone nella Repubblica federale di Germania (n. 149/87);

— dalla sig.ra K. Delvenakoutou, una petizione sul doppio procedimento legale nella Comunità europea (n. 150/87);

— dal sig. U. Mühlenbeck, una petizione sul certificato di stato libero all'interno della Comunità europea (n. 151/87);

— dal sig. K. Hagendorf, una petizione sulle difficoltà di ottenere un permesso di soggiorno in Francia (n. 152/87);

— dalla sig.ra M. Allegri, una petizione sulla revoca del diritto alla pensione sociale italiana e ripetizione delle somme riscosse indebitamente (n. 153/87);

— dalla sig.ra A. Lujan Gutierrez, una petizione sul pagamento completo e regolare degli assegni familiari inviati dall'Olanda (n. 154/87);

— dal sig. V. Doral Isla, una petizione sul premio di abbandono definitivo di superfici vitate (n. 155/87);

— dalla sig.ra T. Emmott, una petizione sui diritti legittimi in base alla direttiva sulla parità del 1984 (n. 156/87);

— dal NODAF — «Non au droit d'affamer», una petizione su chi controllerà il mercato delle sementi vegetali (n. 157/87);

— dal sig. C. Scaccianoce, una petizione su una grave ingiustizia provocata dalla pubblica amministrazione (n. 158/87);

— dal sig. Haanraads, una petizione sul comportamento del Consiglio municipale di Benisa (n. 159/87);

— dalla Diwan, una petizione su una azione urgente per l'insegnamento in lingua materna bretone (n. 160/87);

— dalla Sanluis srl, una petizione sulle autostrade in Portogallo (n. 161/87).

Queste petizioni sono state iscritte nel ruolo generale previsto all'articolo 128, paragrafo 3, del regolamento e, conformemente al paragrafo 4 dello stesso articolo, deferite alla commissione per le petizioni.

Venerdì 10 luglio 1987

Decisioni concernenti varie petizioni

a) Petizioni dichiarate ricevibili, ai sensi dell'articolo 128, paragrafo 4, del regolamento:

— n. 279/86, 50-61/87, 63/87, 66-73/87;

b) petizioni trasmesse alla Commissione per ulteriori informazioni:

— n. 279/86, 50, 52, 61, 63, 66, 67, 69, 70, 71 e 73/87;

c) petizioni trasmesse per parere

— alla commissione per gli affari sociali e l'occupazione: n. 279/86, 66 e 71/87

— alla commissione per gli affari istituzionali: n. 51/87

— alla commissione per i trasporti: n. 53/87

d) petizioni dichiarate irricevibili, ai sensi dell'articolo 128, paragrafo 5, del regolamento:

— n. 62 e 65/87;

e) petizioni di cui è stato chiuso l'esame:

— n. 55-60/87, 68 e 72/87: ai petenti è stata inviata una documentazione,

— n. 12, 37, 44, 82, 162, 222, 244, 247, 248 e 255/86: esame chiuso sulla base di informazioni fornite dalla Commissione,

— n. 192/86: esame chiuso sulla base del parere di un'altra commissione e delle informazioni fornite dalla Commissione.

4. Storni di stanziamenti

La commissione per i bilanci ha autorizzato lo storno di stanziamenti n. 4/87 (doc. C 2-53/87).

5. Procedura senza relazione

L'ordine del giorno reca la votazione sulla seguente proposta di risoluzione, cui è stata applicata la procedura senza relazione (articolo 116 del regolamento):

— un regolamento che ripristina il contingente tariffario eccezionale per l'importazione di carni bovine di qualità pregiata aperto dal regolamento (CEE) n. 3495/86 (doc. COM(87) 58 def. — doc. C 2-12/87)

che era stata rinviata alla commissione per le relazioni economiche esterne.

Tale proposta è approvata (*vedi parte seconda, punto 1*).

6. Zone agricole svantaggiate della Germania

L'ordine del giorno reca la relazione senza discussione presentata dall'on. Colino Salamanca, a nome della

commissione per l'agricoltura, la pesca e l'alimentazione, sulla proposta della Commissione delle Comunità europee al Consiglio (doc. COM(87) 157 def. — doc. C 2-39/87) relativa a un regolamento che modifica il regolamento (CEE) n. 1938/81 relativo a un'azione comune destinata ad accelerare il miglioramento delle infrastrutture in talune zone agricole svantaggiate della Repubblica federale di Germania (doc. A 2-106/87).

— *Proposta di regolamento — COM(87) 157 def. — doc. C 2-39/87:*

Il gruppo PPE ha chiesto una votazione per AN:

Votanti: 77 ⁽¹⁾

Favorevoli: 74

Contrari: 2

Astenuto: 1

Il Parlamento approva la proposta della Commissione (*vedi parte seconda, punto 2*).

— *Proposta di risoluzione:*

Il Parlamento approva la risoluzione (*vedi parte seconda, punto 2*).

7. Riserve naturali — Erosione dei suoli agricoli — Valorizzazione dell'ambiente marino e delle zone costiere dell'Africa orientale — Minaccia d'estinzione delle ostriche perlifere (votazione)

L'ordine del giorno reca la votazione sulle relazioni della on. Lentz-Cornette (doc. A 2-65/87), dell'on. Graziani (doc. A 2-20/87), della on. Le Roux (doc. A 2-55/87) e dell'on. Sherlock (doc. A 2-21/87).

— *Proposta di risoluzione contenuta nella relazione della on. Lentz-Cornette (doc. A 2-65/87):*

Preambolo e considerando A: approvati

Considerando B:

— n. 1 dell'on. Graziani: respinto

Il considerando B e i considerando da C a P e i paragrafi da 1 a 23 sono approvati.

⁽¹⁾ Vedi allegato III.

Venerdì 10 luglio 1987

Il gruppo PPE ha chiesto una votazione con AN sulla proposta di risoluzione nel suo complesso:

Votanti: 97 (1)
Favorevoli: 94
Contrari: 0
Astenuiti: 3

Il Parlamento approva così la risoluzione (vedi parte seconda, punto 3 a).

— *Proposta di risoluzione contenuta nella relazione dell'on. Graziani (doc. A 2-20/87)*

Preambolo, considerando e paragrafo 1: approvati

Dopo il paragrafo 1:

— n. 1 dell'on. Graefe zu Baringdorf, a nome della commissione per l'agricoltura, la pesca e l'alimentazione: approvato

Paragrafi 2 e 3: approvati

Dopo il paragrafo 3:

— n. 2 idem: approvato

Paragrafi 4 e 5: approvati

Interviene la on. Squarcialupi sulla velocità eccessiva con la quale la presidenza sta conducendo le votazioni.

Dopo il paragrafo 5:

— n. 3 idem: approvato

Paragrafo 6: approvato

Dopo il paragrafo 6:

— n. 4 idem: approvato

— n. 5 idem (sul quale è stata chiesta una votazione per parti separate):

Interviene il relatore.

frase introduttiva e punto a): approvati

punto b): approvato

— n. 6 idem: approvato

— n. 7 e 8: approvati

— n. 9 idem: approvato

(1) Vedi allegato III.

Paragrafi da 7 a 9: approvati

Il Parlamento approva la risoluzione (vedi parte seconda, punto 3 b).

— *Relazione della on. Le Roux (doc. A 2-55/87)*

Proposta di decisione (doc. COM(86) 344 def. — doc. C 2-55/86):

Il Parlamento approva la proposta della Commissione (vedi parte seconda, punto 3 c).

— *Proposta di risoluzione:*

Il Parlamento approva la risoluzione (vedi parte seconda, punto 3 c).

— *Proposta di risoluzione contenuta nella relazione dell'on. Sherlock (doc. A 2-21/87).*

Il Parlamento approva la risoluzione (vedi parte seconda, punto 3 d).

8. Protezione della fascia d'ozono (votazione)

L'ordine del giorno reca la votazione sulla proposta di risoluzione contenuta nella relazione della on. S. Martin (doc. A 2-111/87).

7 primi trattini del preambolo: approvati

Sull'ottavo trattino il gruppo liberale ha chiesto una votazione per parti separate:

prima parte (fino a «riprendere»): approvato con VE

resto: approvato con VE

Sul nono trattino il gruppo liberale ha chiesto una votazione per parti separate:

prima parte (fino a «riprendere»): approvato

resto: approvato con VE

Decimo trattino e considerando da A a C: approvati

Dopo il considerando C:

— n. 2 dell'on. van der Lek: respinto

Considerando da D a M: approvati

Venerdì 10 luglio 1987

Sul considerando N il gruppo liberale ha chiesto una votazione distinta: approvato

Considerando O e P: approvati

Sul considerando Q il gruppo liberale ha chiesto una votazione per parti separate:

fino a «opzione reale»: approvato

Resto: approvato con VE

Paragrafo 1 e 2: approvati

Paragrafo 3:

— n. 4 della on. Lentz-Cornette: approvato con AN (SOC):

Votanti: 159⁽¹⁾

Favorevoli: 81

Contrari: 78

Astenuti: 0

Paragrafo 4:

— n. 3 dell'on. van der Lek: respinto

Il paragrafo 4 è approvato

Paragrafo 5:

— n. 5 della on. Lentz-Cornette: respinto dopo un intervento della relatrice.

Il paragrafo 5 è approvato.

Paragrafo 6:

— n. 1 degli on. Bonino, Ciccimessere e Pannella: respinto

I paragrafi 6 e 7 sono approvati.

Paragrafi da 8 a 11: approvati

Sul paragrafo 12 il gruppo liberale ha chiesto una votazione distinta: respinto con VE

Paragrafo 13: approvato

Dopo il paragrafo 13:

— n. 6 della on. Lentz-Cornette: approvato

Paragrafo 14: approvato

Interviene la on. Bonino la quale fa presente che le cifre indicate nell'emendamento n. 4, che è stato approvato, sono in contraddizione con quelle del paragrafo 6.

Intervengono su questa osservazione la relatrice, la on. Weber, *presidente della commissione per la protezione*

dell'ambiente, l'on. Sherlock, che propone in base all'articolo 103, paragrafo 1, del regolamento, il rinvio in commissione della relazione, la on. Weber, che appoggia la proposta, e l'on. Klepsch.

La richiesta di rinvio in commissione è accolta.

Interviene l'on. van der Lek.

9. Qualità tipo di frumento tenero e di altri cereali (discussione e votazione)

L'on. Romeos illustra la relazione che egli ha presentato, a nome della commissione per l'agricoltura, la pesca e l'alimentazione, sulla proposta della Commissione delle Comunità europee al Consiglio (doc. COM(87) 125 def. — doc. C 2-33/87) concernente un regolamento che modifica il regolamento (CEE) n. 2731/75 che fissa le qualità tipo del frumento tenero, della segala, dell'orzo, del granturco, del sorgo e del frumento duro (doc. A 2-120/87).

Intervengono gli on. Giummarra, a nome del gruppo PPE, Navarro, a nome del gruppo democratico europeo, il sig. Mosar, *membro della Commissione*, e il relatore che ritira gli emendamenti della commissione competente alla proposta di regolamento.

Il presidente dichiara chiusa la discussione.

VOTAZIONE

— *Proposta di regolamento (doc. COM(87) 125 def. — doc. C 2-33/87):*

(n. 1 e 2: ritirati)

Il Parlamento approva la proposta della Commissione (*vedi parte seconda, punto 4*).

— *Proposta di risoluzione:*

Il Parlamento approva la risoluzione (*vedi parte seconda, punto 4*).

10. Ritiri preventivi di mele e di pere (discussione e votazione)

L'on. Colino Salamanca illustra la relazione che egli ha presentato, a nome della commissione per l'agricoltura, la pesca e l'alimentazione, sulla proposta della Commissione delle Comunità europee al Consiglio (doc. COM(87) 279 def. — doc. C 2-80/87) relativa a un regolamento che modifica il regolamento (CEE) n. 1035/72 per quanto riguarda i ritiri preventivi di mele e pere (doc. A 2-121/87).

(¹) Vedi allegato III.

Venerdì 10 luglio 1987

Intervengono l'on. Bocklet, a nome del gruppo PPE, e il sig. Mosar, *membro della Commissione*.

Il presidente dichiara chiusa la discussione.

VOTAZIONE

— *Proposta di regolamento (doc. COM(87) 279 def. — doc. C 2-80/87):*

Articolo 1:

— n. 1 della commissione per l'agricoltura: approvato

Il Parlamento approva la proposta della Commissione così modificata (*vedi parte seconda, punto 5*).

— *Proposta di risoluzione:*

Il Parlamento approva la risoluzione (*vedi parte seconda, punto 5*).

11. Crisi internazionale dello stagno (discussione e votazione)

L'on. Pons Grau illustra la relazione che egli ha presentato, a nome della commissione per le relazioni economiche esterne, sulla crisi internazionale dello stagno (doc. A 2-62/87).

Intervengono gli on. Saridakis, a nome del gruppo del PPE, Cassidy, a nome del gruppo democratico europeo, Brito Apolónia, a nome del gruppo comunista, Zahorka, Arias Canete, Van Aerssen e C. Beazley e il sig. Mosar, *membro della Commissione*.

Il presidente dichiara chiusa la discussione.

VOTAZIONE (1)

Preambolo e considerandi A e B: approvati

Considerando C:

— n. 5 degli on. Veil e Nordmann: respinto

Il considerando C è approvato.

Considerando D:

— n. 6 idem: respinto con VE

— n. 7 idem: respinto

Il considerando D è approvato.

(1) Il relatore è intervenuto sui vari emendamenti.

Considerandi da E a G e paragrafi da 1 a 3: approvati

Sul paragrafo 4 il gruppo liberale e il gruppo democratico europeo hanno chiesto una votazione distinta: approvato

Paragrafi da 5 a 7: approvati

Sul paragrafo 8 il gruppo democratico europeo ha chiesto una votazione distinta: approvato

Paragrafo 9: approvato

Paragrafo 10:

— n. 1 dell'on. Pons Grau, a nome della commissione per le relazioni economiche esterne: approvato.

Paragrafi 11 e 12: approvati

Paragrafo 13:

— n. 8 degli on. Veil e Nordmann: approvato

Il paragrafo 13, così modificato, è approvato.

Paragrafo 14: approvato

Dopo il paragrafo 14

— n. 2 dell'on. Pons Grau, a nome della commissione per le relazioni economiche esterne: approvato

Paragrafo 15:

— n. 3 idem: approvato

Il paragrafo 15, così modificato, è approvato.

Paragrafo 16:

— n. 9 degli on. Veil e Nordmann: respinto

— n. 4 dell'on. Pons Grau, a nome della commissione per le relazioni economiche esterne: approvato

Il paragrafo 16, così modificato, è approvato.

Paragrafo 17: approvato.

Dichiarazioni di voto

Intervengono gli on. Marshall e Prag.

Il gruppo del PPE ha chiesto una votazione per AN sulla proposta di risoluzione nel suo complesso:

Votanti: 83 (2)

Favorevoli: 82

(2) Vedi allegato III.

Venerdì 10 luglio 1987

Contrari: 0
Astensioni: 1

Il Parlamento approva così la risoluzione (*vedi parte seconda, punto 6*).

12. Università «aperte» (discussione e votazione)

La on. Ewing illustra la relazione che ella ha presentato, a nome della commissione per la gioventù, la cultura, l'istruzione, l'informazione e lo sport, sulle università «aperte» nella Comunità europea (doc. A 2-69/87).

PRESIDENZA DELL'ON. THOMAS MEGAHY

Vicepresidente

Intervengono gli on. Papakyrizis, relatore per parere della commissione per gli affari sociali e l'occupazione, Münch, a nome del gruppo PPE, P. Beazley, a nome del gruppo democratico europeo, Pordea, a nome del gruppo delle destre europee, Ciancaglioni il sig. Marin, *vicepresidente della Commissione* e P. Beazley, che rivolge una domanda alla Commissione cui il sig. Marin risponde.

Il presidente dichiara chiusa la discussione.

VOTAZIONE

Primo trattino del preambolo: approvato

Dopo il primo trattino:

— n. 1 dell'on. Sutra: approvato

Resto del preambolo: approvato

Considerando e paragrafi 1 e 2: approvati

Paragrafo 3:

— n. 2 dell'on. Gaucher, a nome del gruppo delle destre europee: respinto

— n. 10 dell'on. Münch: respinto con AN (PPE):

Votanti: 55 (1)

Favorevoli: 17

Contrari: 36

Astenuti: 2

Il paragrafo 3 è approvato.

Dopo il paragrafo 3:

— n. 3 dell'on. Gaucher, a nome del gruppo delle destre europee: respinto

Paragrafi da 4 a 6: approvati

Dopo il paragrafo 6:

— n. 14 dell'on. Zahorka: approvato con VE

Paragrafo 7:

— n. 15 della on Van Dijk: respinto

Il paragrafo 7 è approvato.

Paragrafo 8: approvato

Paragrafo 9:

— n. 6 dell'on. Vandemeulebroucke: respinto

Il paragrafo 9 è approvato.

Dopo il paragrafo 9:

— n. 7 idem: approvato

— n. 8 idem: respinto

Paragrafi 10 e 11: approvati

Dopo il paragrafo 11:

— n. 9 dell'on. Vandemeulebroucke: approvato

Paragrafo 12:

— n. 4 dell'on. Gaucher, a nome del gruppo delle destre europee: respinto

— n. 11 dell'on. Münch: approvato

Il paragrafo 12, così modificato, è approvato.

Dopo il paragrafo 12:

— n. 16 della on. Van Dijk: respinto

Paragrafo 13: approvato

Paragrafo 14:

— n. 5 dell'on. Gaucher, a nome del gruppo delle destre europee: respinto

Il paragrafo 14 è approvato.

Paragrafo 15:

— n. 12 dell'on. Münch: approvato

Paragrafo 16:

— n. 13/riv. degli on. Hahn e Münch: approvato con VE

Il paragrafo 16, così modificato, è approvato.

(1) Vedi allegato.

Venerdì 10 luglio 1987

Paragrafi da 17 a 19: approvati

Con votazione elettronica, il Parlamento approva la risoluzione (*vedi parte seconda, punto 7*).

13. Azione nel settore del libro (discussione e votazione)

L'on. Rubert de Ventos, in sostituzione del relatore, illustra la relazione che l'on. Barral Agesta ha presentato, a nome della commissione per la gioventù, la cultura, l'istruzione, l'informazione e lo sport, sulla comunicazione della Commissione al Consiglio (doc. COM(85) 681 def.) sull'azione comunitaria nel settore del libro (doc. A 2-76/87).

PRESIDENZA DELL'ON. HORST SEEFELD

Vicepresidente

Intervengono gli on. Selva, a nome del gruppo PPE, Filinis, gruppo comunista, Banotti e il sig. Mosar, *membro della Commissione*.

Il presidente dichiara chiusa la discussione.

VOTAZIONE

Preambolo e considerando A e B: approvati

Considerando C:

— n. 3 dell'on. Robles Piquer: approvato

Il considerando C, così modificato, è approvato.

Considerando D e E: approvati

Considerando F:

— n. 4 idem: respinto

Il considerando F è approvato.

Considerando G: approvato

Considerando H:

— n. 5 idem: respinto

Il considerando H è approvato.

Considerando da I a K: approvati

Considerando L:

— n. 6 idem: approvato

Paragrafi 1 e 2: approvati

Dopo il paragrafo 2:

— n. 10 degli on. Ephremidis, Adamu e Alavanos: respinto

Paragrafi da 3 a 5: approvati

Paragrafo 6:

— n. 7 dell'on. Robles Piquer: respinto

— n. 1 dell'on. Elliott: respinto

Il paragrafo 6 è approvato.

Paragrafo 7: approvato

Dopo il paragrafo 7:

— n. 11 dell'on. Ephremidis e altri: respinto con VE

Paragrafo 8: approvato

Dopo il paragrafo 8:

— n. 8 dell'on. Robles Piquer: approvato

— n. 12 dell'on. Ephremidis e altri: approvato con VE

Paragrafo 9: approvato

Dopo il paragrafo 9:

— n. 13 dell'on. Ephremidis e altri: approvato

Paragrafo 10:

— n. 9 dell'on. Robles Piquer: approvato

Il paragrafo 10, così modificato, è approvato

Dopo il paragrafo 10:

— n. 2 dell'on. Selva: approvato con VE

Paragrafo 11: approvato

Il Parlamento approva la risoluzione (*vedi parte seconda, punto 8*).

14. Composizione del Parlamento

Il Parlamento comunica che l'on. Bogh gli ha trasmesso per iscritto le sue dimissioni da deputato al Parlamento, con decorrenza 31 agosto 1987.

Venerdì 10 luglio 1987

Conformemente all'articolo 12 dell'Atto relativo all'elezione dei rappresentanti nell'Assemblea a suffragio universale diretto, il Parlamento constata la vacanza e ne informa lo Stato membro interessato.

15. Dichiarazioni iscritte nel registro di cui all'articolo 65 del regolamento

Il presidente comunica che la dichiarazione scritta degli on. Fitzgerald, Larive, Van Hemeldonck, Maij-Weggen, Sir Jack Stewart-Clark, Squarcialupi e altri, sulla designazione del 1990 come Anno europeo degli anziani (doc. B 2-410/87), è stata firmata da 272 deputati ed è quindi trasmessa, conformemente all'articolo 65, paragrafo 4, del regolamento, ai destinatari (*vedi allegato I*).

Conformemente all'articolo 65, paragrafo 5, del regolamento, il presidente comunica al Parlamento il numero di firme raccolto dalle dichiarazioni iscritte nel registro previsto da tale articolo (*vedi allegato II*).

16. Trasmissione delle risoluzioni approvate nel corso della presente seduta

Il presidente ricorda che, conformemente all'articolo 107, paragrafo 5, del regolamento, il processo verbale della presente seduta sarà sottoposto all'approvazione del Parlamento all'inizio della prossima seduta.

Comunica che trasmetterà sin d'ora ai destinatari, con l'accordo del Parlamento, le risoluzioni approvate nel corso della presente seduta.

17. Calendario delle prossime sedute

Il presidente ricorda che le prossime sedute si terranno dal 14 al 18 settembre 1987.

18. Interruzione della sessione

Il presidente dichiara interrotta la sessione del Parlamento europeo.

(La seduta termina alle 11.50)

Enrico VINCI
Segretario generale

Henry PLUMB
Presidente

Venerdì 10 luglio 1987

PARTE II

Testi approvati dal Parlamento europeo

1. Procedura senza relazione

- Proposta di regolamento COM(87) 58 def.: approvata
-

2. Zone agricole svantaggiate della Germania

- proposta di regolamento COM(87) 157 def.: approvata
-

- doc. A2-106/87

RISOLUZIONE

recante chiusura della procedura di consultazione del Parlamento europeo sulla proposta della Commissione delle Comunità europee al Consiglio concernente un regolamento che modifica il regolamento (CEE) n. 1938/81 relativo a una azione comune destinata ad accelerare il miglioramento delle infrastrutture in talune zone agricole svantaggiate della Repubblica federale di Germania

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Consiglio (¹),
- consultato dal Consiglio conformemente all'art. 43 del Trattato CEE (doc. C2-39/87),
- visti la relazione della commissione per l'agricoltura, la pesca e l'alimentazione e il parere della commissione per i bilanci (doc. A2-106/87),
- visto il risultato della votazione sulla proposta della Commissione,

1. approva la proposta della Commissione,
2. incarica il suo Presidente di trasmettere al Consiglio e alla Commissione, come parere del Parlamento, il testo della proposta della Commissione nella versione approvata dal Parlamento e la presente risoluzione.

(¹) G.U. n. C 115 del 30.4.1987, pag. 10

3. Riserve naturali — Erosione dei suoli agricoli — Valorizzazione dell'ambiente marino e delle zone costiere della regione dell'Africa orientale — Ostriche perlifere minacciate di estinzione

a) doc. A2-65/87

RISOLUZIONE

sulla creazione e la conservazione di riserve naturali d'interesse comunitario

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta di risoluzione degli onn. Nordmann e Lentz-Cornette sulla creazione e la conservazione di riserve naturali d'interesse comunitario (doc. B2-928/85),
 - vista la proposta di risoluzione della on. Renau I Manen e altri sui mezzi di protezione delle zone umide del litorale mediterraneo in particolare quelle di Baix Empordà (doc. B2-823/86),
 - vista la proposta di risoluzione dell'on. Barbarella sulla preservazione delle zone naturali (doc. B2-857/86),
 - vista la proposta di risoluzione dell'on. Vazquez Fouz sulla bonifica e il recupero dell'estuario del fiume Mino (doc. B2-862/86),
 - vista la proposta di risoluzione dell'on. Tridente sulla protezione ecologica delle isole Capraia e Gorgona (doc. B2-899/86),
 - vista la proposta di risoluzione dell'on. Tridente sulla protezione delle isole Razzoli, Budelli e Santa Maria (doc. B2-990/86),
 - vista la proposta di risoluzione dell'on. Romera I Alcazar sulle misure necessarie per il rispetto e la conservazione dei parchi naturali (doc. B2-1014/86),
 - vista la proposta di risoluzione dell'on. Graziani sui parchi e le riserve naturali della Comunità (doc. B2-1184/86),
 - vista la proposta di risoluzione dell'on. Grimaldos sulla protezione dell'ambiente nella zona di Tablas de Daimiel (doc. B2-1471/86),
 - vista la proposta di risoluzione della on. Llorca Vilaplana sulla difesa della flora nella penisola iberica (doc. B2-1497/86),
 - vista la decisione del Consiglio del 3 dicembre 1981 sulla stipula della Convenzione relativa alla conservazione della vita selvatica e dell'ambiente naturale dell'Europa ⁽¹⁾,
 - vista la sua risoluzione del 24 maggio 1984 sulla regione internazionale dei Wadden ⁽²⁾,
 - vista la relazione della commissione per la protezione dell'ambiente, la sanità pubblica e la tutela dei consumatori (doc. A2-65/87),
- A. considerando che la protezione e la cura del patrimonio naturale, della fauna e della flora oltre che la preservazione dei paesaggi costituiscono una responsabilità primaria e implicano realizzazioni coerenti e concrete,
- B. considerando che in materia di gestione degli spazi naturali, può risultare arduo conciliare lo sviluppo economico con la protezione della natura, essendo inteso che deve comunque prevalere l'esigenza di conservazione,

⁽¹⁾ G.U. n. L 38 del 10.2.1982, pag. 1

⁽²⁾ G.U. n. C 172 del 2.7.1984, pag. 161

Venerdì 10 luglio 1987

- C. considerando che le aree protette assumono grande importanza nella strategia complessiva per la conservazione dell'ambiente poiché rappresentano il luogo d'elaborazione e attuazione di un corretto rapporto tra uomo e ambiente e tra la tutela ambientale e lo sviluppo di attività economiche,
- D. considerando che la salvaguardia del patrimonio archeologico è un dovere,
- E. considerando l'urgenza di un'impostazione comunitaria della politica ambientale oltre che la necessità di tenerne conto in sede di definizione di qualsiasi politica comunitaria,
- F. visto il contesto giuridico internazionale nel quale si colloca la Convenzione di Berna ratificata dalla Comunità europea a onta delle gravi lacune e della sua carente attuazione,
- G. considerando che molte delle specie di cui in particolare si occupa la Convenzione di Berna continuano a regredire e che molti degli habitat continuano a deteriorarsi,
- H. visto il triplice obiettivo della strategia mondiale di conservazione della biosfera di cui nel Quarto programma d'azione in materia di tutela ambientale della Commissione (COM(86) 485 def.),
- I. vista la proposta di regolamento del Consiglio sulle azioni comunitarie a favore dell'ambiente (COM(86) 729 def.),
- J. considerando l'urgenza di armonizzare le legislazioni riguardanti la protezione dei biotopi e dei paesaggi nei dodici paesi della CEE,
- K. considerando di conseguenza che occorre sollecitare alle autorità competenti l'istituzione di parchi e di riserve naturali, terrestri e marine, per giungere a un sistema comunitario di aree protette che sia rappresentativo delle risorse naturali esistenti nelle diverse regioni geografiche,
- L. considerando che è auspicabile predisporre una carta europea degli itinerari naturalistici (a piedi, a cavallo o in bicicletta) al fine di sollecitare un modo diverso di fare turismo,
- M. considerando le proposte di classifica delle zone protette presentate dal Consiglio d'Europa oltre che dall'Unione internazionale per la conservazione della natura (UICN),
- N. tenendo conto delle iniziative già promosse e in particolare del contributo di organismi privati per la protezione della natura,
- O. considerando che l'istituzione di un'area protetta deve avvenire con il consenso delle popolazioni locali, le quali devono partecipare alla politica di conservazione dei territori in cui risiedono,
- P. visto il particolare interesse che rivestono le zone frontaliere, interne ed esterne alla Comunità europea, protette o da proteggere,
1. si compiace per l'iniziativa promossa dalla Commissione in ordine alla predisposizione dell'inventario dei vari tipi di zone protette negli Stati membri;
 2. insiste presso la Commissione affinché le zone protette e da proteggere siano inserite in una mappa ecologica che raggruppi i dodici Stati membri;
 3. deplora che non tutti gli Stati membri abbiano ancora ratificato e attuato la Convenzione di Berna;
 4. reputa improcrastinabile un'armonizzazione a livello comunitario di talune norme di gestione in materia di protezione dei biotopi e di salvaguardia dei paesaggi e dei siti archeologici;
 5. ritiene che tale armonizzazione debba essere conseguita sulla base di alcuni principi generali, tra i quali appaiono di particolare rilevanza i seguenti:
 - partecipazione delle popolazioni locali;
 - gestione democratica del territorio.
 - controllo scientifico efficace e permanente;
 - promozione e sostegno delle attività economiche compatibili con l'ambiente;
 - particolare attenzione alle zone tampone delle aree protette («preparco»);

Venerdì 10 luglio 1987

6. chiede energicamente alla Commissione di applicare a livello comunitario una nomenclatura delle zone protette, uniforme e riconosciuta a livello internazionale;
7. sollecita la Commissione a fare tutto il possibile affinché gli strumenti strutturali comunitari non contribuiscano a ridurre il valore ecologico dei biotopi di rilievo e delle zone sensibili protette o da proteggere;
8. invita la Commissione a tener conto, in via prioritaria, nell'ambito delle sue misure di protezione, conservazione e ripristino di biotopi, di quei biotopi che rivestono un particolare pregio a livello comunitario e/o che sono particolarmente minacciati;
9. chiede che gli ultimi habitat delle specie in via di estinzione vengano protetti prioritariamente;
10. rileva che la creazione e la gestione delle zone protette contribuiscono a creare posti di lavoro, molti dei quali possono iscriversi nell'ambito delle nuove professioni che esigono strutture formative adeguate e una valorizzazione specifica sul mercato del lavoro;
11. ritiene che occorra porre in essere misure efficaci per stimolare la consapevolezza generale dei problemi ambientali e che debbano essere considerate prioritarie l'informazione e l'educazione dei giovani oltre che la sensibilizzazione dell'opinione pubblica in generale e dei responsabili politici a tutti i livelli;
12. ritiene necessario a tale proposito rafforzare, parallelamente all'informazione della popolazione, il diritto di ricorso del singolo cittadino e di gruppi di cittadini nell'intero ambito della protezione della natura e dell'ambiente, poiché ciò è un modo per dare maggiore credibilità alla politica ambientale;
13. sollecita la Commissione ad accordare agli organismi privati un adeguato sostegno finanziario finalizzato all'acquisto e alla gestione delle zone da proteggere;
14. auspica che con i paesi terzi interessati si giunga a un coordinamento delle misure relative all'istituzione e alla gestione delle aree protette situate ai confini della Comunità;
15. invita la Commissione a elaborare una carta comunitaria degli itinerari naturalistici da percorrere a piedi, a cavallo o in bicicletta e propone per essa la denominazione di «ragnatela della Comunità»;
16. sottolinea che la creazione di riserve e di zone protette non deve far sì che nelle zone non protette si possa continuare a sfruttare abusivamente la natura;
17. reputa importante che, muovendo dai parchi nazionali già esistenti in Francia e in Spagna, sia creato un «parco naturale europeo» e invita la Commissione a partecipare in maniera efficace alla creazione, sistemazione e gestione di detto parco;
18. esorta la Commissione ad aderire alla dichiarazione comune con i Paesi Bassi, la Germania federale e la Danimarca onde assumere un compito di coordinamento in sede di applicazione dei regolamenti comunitari nella zona protetta del Mare dei Wadden e si augura che questa zona sia dichiarata «riserva naturale comunitaria» e che serva da modello ad altre grandi regioni naturali transfrontaliere della Comunità;
19. ricorda in tale contesto l'eccezionale importanza delle zone umide e paludose in quanto sede della nascita e dello sviluppo di ogni tipo di organismo acquatico (marino) nonché ambiente per la sosta, l'alimentazione, la muta e il riposo degli uccelli migratori;
20. ricorda tuttavia che in tutta Europa proprio queste zone umide e paludose si sono ridotte notevolmente in conseguenza di vari interventi tecnici quali la creazione di polder e di sbarramenti, prosciugamenti, interventi urbanistici e di sistemazione dei porti, l'installazione di attrezzature turistiche, la costruzione di bacini di acqua dolce, l'approntamento di terreni per le esercitazioni militari, ecc.;
21. ritiene pertanto che occorra istituire nelle regioni umide e paludose dell'Europa una rete di riserve biogenetiche utilizzabile come serbatoio genetico a partire dal quale si potrebbero ripopolare e colonizzare altre zone;

Venerdì 10 luglio 1987

22. chiede alla Commissione di avviare colloqui con le autorità competenti in vista dell'adesione della Comunità alla Convenzione relativa alle zone umide di interesse internazionale, che in particolare costituiscono l'habitat per gli uccelli acquatici (Convenzione di Ramsar), e invita il Consiglio a conferire alla Commissione i poteri a tal fine necessari;

23. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione.

b) doc. A2-20/87

RISOLUZIONE

sull'erosione dei suoli agricoli sulle zone inondabili nella Comunità europea

Il Parlamento europeo,

- viste le proposte di risoluzione di cui ai docc. B2-478/86, B2-718/86, B2-840/86,
 - viste le sue risoluzioni del 19 febbraio 1986 su «Agricoltura e Ambiente» ⁽¹⁾ e del 23 ottobre 1986 sull'azione della Comunità nel settore forestale ⁽²⁾,
 - vista la sua risoluzione del 19 giugno 1981 sul problema dell'erosione delle coste nella Comunità europea ⁽³⁾,
 - vista la Comunicazione della Commissione al Consiglio, presentata il 7 maggio 1980, sull'utilizzazione razionale del suolo nella politica ecologica comunitaria,
 - vista la proposta della Commissione sul quarto programma d'azione in materia ambientale (1987-1992) ⁽⁴⁾,
 - viste le intenzioni espresse dalla Commissione nel «Libro verde» ⁽⁵⁾, e nel successivo documento «Un futuro per l'agricoltura europea» ⁽⁶⁾, circa la necessità di adottare tecniche agricole in grado di salvaguardare il territorio,
 - visto il Memorandum sull'azione della Comunità nel settore forestale ⁽⁷⁾,
 - vista la «Carta europea dei suoli» adottata dal Consiglio d'Europa nella riunione del Comitato dei Ministri del 30.5.1972 relativa alla necessità di approntare una politica di conservazione del suolo che garantisca l'accrescimento e il mantenimento a lungo termine della sua capacità produttiva,
 - visti la relazione della commissione per la protezione dell'ambiente, la sanità pubblica e la tutela dei consumatori nonché il parere della commissione per l'agricoltura (doc. A2-20/87),
- A. considerando la situazione allarmante in cui versa una parte notevole delle zone collinari e montane, in particolare dei paesi dell'area mediterranea, ma anche delle regioni alpine, a causa dei fenomeni erosivi;
- B. considerando che anche molti territori agricoli della Comunità e le zone limose dell'Europa del Nord sono colpite dall'erosione del suolo,
- C. persuaso che debbano essere adottate al più presto misure contro i fenomeni erosivi affinché il deterioramento dei suoli non assuma nei prossimi decenni dimensioni catastrofiche,

⁽¹⁾ G.U. n. C 68 del 24.3.1986, pag. 27

⁽²⁾ G.U. n. C 297 del 24.11.1986, pag. 36

⁽³⁾ G.U. n. C 172 del 13.7.1981, pag. 125

⁽⁴⁾ COM(86) 485 def.

⁽⁵⁾ COM(85) 333 def.

⁽⁶⁾ COM(85) 750 def.

⁽⁷⁾ COM(86) 26 def. — G.U. n. C 263 del 20.10.1986, pag. 17

Venerdì 10 luglio 1987

- D. considerando in particolare che già oggi l'erosione incide in proporzioni gravissime sulla naturale produttività del suolo e si accentua la desertificazione in alcune aree della Comunità europea, in particolare in Spagna,
- E. considerando
- che lo sfruttamento indiscriminato del suolo a fini agricoli, industriali e urbani costituisce la più grave minaccia all'integrità delle sue caratteristiche fisiche, chimiche e biologiche,
 - che le cause dell'accelerazione dei fenomeni erosivi sono rappresentate dalle tecniche agricole di coltivazione intensiva, dall'uso di macchinari pesanti, dall'introduzione di monoculture a filari, dal prolungato impiego di massicce quantità di prodotti chimici, insomma dal precedente orientamento della politica agricola, volto all'aumento della produttività immediata per garantire il reddito agricolo,
 - che d'altra parte anche l'abbandono della coltivazione dei terreni marginali e la rinuncia a utilizzare superfici agricole non redditizie così come il fenomeno così esteso degli incendi boschivi e l'abbattimento sconsiderato di alberi per uso industriale o turistico incidono pesantemente sul processo di erosione,
 - che gli incendi delle foreste, fattore supplementare di erosione dei suoli, colpiscono spesso le regioni sfavorite del sud dell'Europa,
 - che la costruzione delle dighe di sbarramento nei corsi d'acqua costituisce la causa fondamentale di quel processo di erosione delle coste che così gravi danni produce soprattutto nelle zone a vocazione agricola e turistica,
- F. considerando la rapida scomparsa delle zone inondabili, le cui funzioni relativamente ai pascoli, alle foreste umide, al rinnovo quantitativo e qualitativo delle acque, alla regolamentazione delle inondazioni, e quindi anche alla prevenzione dei fenomeni erosivi, sono indispensabili,
- G. considerando i risultati ottenuti finora dai programmi comunitari di ricerca e di raccolta dati «Land and Water Use and Management» (1984-1988) e «Corinne»;
- H. considerando che il 1987 è stato proclamato dalla Comunità «Anno europeo dell'ambiente»,
1. afferma la necessità e l'urgenza di adottare una politica comunitaria tendente a preservare e, ove necessario, a ricostituire le funzioni naturali dei suoli e dei corsi d'acqua e in particolare la funzione produttiva, depurativa (assimilazione e trasformazione dei rifiuti liquidi e solidi) e di equilibrio idro-geomorfologico;
 2. insiste affinché la Commissione elabori un regolare programma comunitario per combattere l'erosione e la distruzione dei suoli;
 3. individua:
 - a) come presupposti fondamentali di qualunque intervento, la promozione e il coordinamento della ricerca nonché la raccolta di tutti i dati che interessano il fenomeno dell'erosione, e a tal fine sollecita:
 - l'attuazione e il potenziamento degli appositi programmi comunitari,
 - il coordinamento a livello comunitario degli studi e delle ricerche,
 - la raccolta dei dati e la loro distribuzione,
 - la creazione di un registro europeo dei suoli soggetti a erosione, classificati a seconda della diversa tipologia del fenomeno erosivo,
 - b) oltre a ciò occorre adottare misure volte a
 - incentivare la messa a dimora di piante, onde migliorare la concertazione e la reintegrazione delle caratteristiche naturali del suolo, il che comporta la limitazione dell'intensità dello sfruttamento e la riduzione dell'uso di prodotti chimici, come è stato richiesto dettagliatamente dal Parlamento nella succitata risoluzione del 19 febbraio 1986 sull'agricoltura e l'ambiente;

Venerdì 10 luglio 1987

- attuare il rimboschimento, condotto in maniera coerente, di superfici agricole disboscate e abbandonate, come è già stato richiesto dettagliatamente nella succitata risoluzione del Parlamento, in particolare nelle zone montane dell'Europa comunitaria,
 - promuovere le nuove tecniche agricole sia mediante incentivi finanziari sia mediante un miglioramento dell'informazione di tutte le persone attive nel settore agricolo e forestale anche a opera delle associazioni di categoria locali,
- c) come ulteriori misure necessarie e urgenti, le seguenti:
- formazione degli utilizzatori del suolo e divulgazione delle tecniche di conservazione,
 - introduzione di specifici criteri per la valutazione di impatto ambientale nei terreni soggetti a erosione che riguardino non solo le opere edilizie e le infrastrutture ma anche le pratiche colturali,
 - ripristino della copertura vegetale nelle zone più gravemente minacciate, tramite non solo il rimboschimento, ma anche la conversione a pascolo, agevolando e controllando il processo di rinaturalizzazione,
 - contenimento dell'abbandono delle terre marginali senza operare interventi dannosi e incentivando pratiche agricole idonee a proteggere il suolo, anche al fine di salvaguardare il paesaggio tradizionale;
4. suggerisce di esaminare le possibilità di un vincolo idro-geomorfologico diversificato per classi di erosione;
5. ritiene che tutte le iniziative degli interessati (agricoltori, ambientalisti, autorità locali e regionali) costituiscano il presupposto più importante per una lotta efficace contro l'erosione; sottolinea l'importanza del rilevamento dei dati e della rappresentazione cartografica dell'erosione a livello locale, regionale, nazionale e comunitario;
6. sottolinea l'importanza fondamentale delle zone inondabili ai fini della prevenzione dei fenomeni erosivi e in particolare della conservazione degli equilibri idrologici e idrogeologici e del controllo delle inondazioni e pertanto ritiene indispensabili le seguenti misure:
- a) individuazione e delimitazione di tali zone,
 - b) soprattutto nelle zone inondabili meno alterate, adozione di una regolamentazione rigorosa delle attività consentite e introduzione, in linea di principio, del divieto di estrarre sabbia e ghiaia, di innalzare dighe, di procedere a canalizzazioni, di costruire altre opere edilizie, di prelevare acque sotterranee; le eccezioni al divieto devono essere subordinate a specifici studi di impatto ambientale,
 - c) ricostituzione delle zone inondabili parzialmente alterate da interventi atropici e ripristino dello stato naturale nei terreni già sfruttati dalle cave,
 - d) riassetto del regime idrologico delle zone recentemente sottratte alle inondazioni,
 - e) incentivo a una ristrutturazione secondo natura dei territori in cui scorrono fiumi e ruscelli per evitare inondazioni e quindi ridurre i rischi di erosione;
7. propone l'adozione di interventi specifici e in particolare l'istituzione di parchi naturali in aree rappresentative al cui interno vengano adottate, nell'ambito di una pianificazione globale riferita al bacino idrografico, misure di lotta all'erosione e di rigenerazione e conservazione delle condizioni naturali del suolo unitamente a misure volte a incentivare uno sviluppo economico delle popolazioni residenti che sia compatibile con le finalità di tutela ambientale;
8. rileva che le piogge acide e la sempre più diffusa morte delle foreste rappresentano fenomeni gravi che rendono urgentemente necessaria una politica agricola e ambientale coordinata;
9. chiede alla Commissione di proporre misure specifiche regionali per cooperare al rimboschimento delle regioni colpite dagli incendi nelle foreste;

Venerdì 10 luglio 1987

10. esorta la Commissione ad attuare, nell'ambito del suo programma di agricoltura e ambiente, una maggiore integrazione fra produzione agricola ed esigenze ambientali;
11. esorta in particolare la Commissione a
 - a) indicare zone pilota in cui effettuare esperimenti ai fini del miglioramento della struttura del suolo,
 - b) sbloccare considerevoli stanziamenti di bilancio a favore degli agricoltori che adottano misure volte a proteggere il suolo;
12. richiama in particolare l'attenzione sulle conseguenze di una politica di prezzi bassi che non comporta un calo del volume della produzione, ma induce piuttosto ad adottare un metodo di produzione più intensiva, il che arreca ancora più danni al suolo, distrugge l'economia rurale e provoca concentrazione nonché lo spopolamento delle campagne;
13. ribadisce pertanto che sono necessarie sia la riduzione del volume della produzione che adeguate garanzie dei prezzi, al fine di assicurare l'efficienza delle imprese agricole a conduzione familiare;
14. rileva che al fine di contenere le conseguenze negative sull'erosione comportate dal turismo di massa, soprattutto nelle zone sciistiche, è indispensabile una migliore integrazione fra produzione agricola e turismo;
15. richiama l'attenzione sui problemi strutturali nei paesi del Mediterraneo; sottolinea la necessità di misure specifiche volte a determinare una migliore strutturazione della produzione, che possa contribuire alla soluzione dei problemi economici e sociali;
16. ritiene necessario il rafforzamento negli Stati membri delle strutture scientifiche e amministrative preposte alla politica di conservazione del suolo e il loro coordinamento;
17. ritiene infine urgenti tutte le misure volte a ridurre le emissioni delle industrie in quanto tutte le precipitazioni acide rappresentano un ulteriore rischio per territori minacciati di erosione;
18. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, e ai governi degli Stati membri.

c) **Proposta di decisione COM(86) 344 def.:** approvata

— doc. A2-55/87

RISOLUZIONE

recante chiusura della procedura di consultazione del Parlamento europeo sulla proposta della Commissione delle Comunità europee al Consiglio relativa a una decisione recante conclusione, in nome della Comunità, della Convenzione per la protezione, la gestione e la valorizzazione dell'ambiente marino e delle zone costiere della regione dell'Africa orientale, nonché dei due Protocolli allegati

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Consiglio ⁽¹⁾,
- consultato dal Consiglio conformemente agli articoli 235 e 43 del Trattato che istituisce la CEE (doc. C2-55/86),
- vista la relazione della commissione per la protezione dell'ambiente, la sanità pubblica e la tutela dei consumatori e i pareri della commissione per l'agricoltura, la pesca e l'alimentazione e della commissione per lo sviluppo e la cooperazione (doc. A2-55/87),
- visto il risultato della votazione sulla proposta della Commissione,

⁽¹⁾ G.U. n. C 253 del 10.10.1986, pag. 2

Venerdì 10 luglio 1987

- A. tenuto conto della dimensione internazionale della politica comunitaria dell'ambiente e, in particolare, delle prospettive contenute nel V programma,
- B. considerando che la relazione tra ambiente e sviluppo costituisce ormai parte integrante della politica di sviluppo della Comunità,
- C. considerando che in molti casi gli aiuti della Comunità europea non hanno tenuto conto della situazione ambientale e spesso hanno avuto addirittura ripercussioni negative sullo stato dell'ambiente marino e sulle zone costiere,
- D. considerando che è meglio aiutare il formarsi di un'autonoma cultura ambientale nei paesi interessati piuttosto che esportare la nostra,
- E. considerando che parecchi paesi ACP associati alla Comunità sono parti contraenti di tale Convenzione e rammentando gli impegni della terza Convenzione di Lomé in materia di ambiente;
 1. si rallegra per la firma dell'Atto finale della Conferenza sulla protezione, la gestione e la valorizzazione dell'ambiente marino e delle zone costiere della regione dell'Africa orientale;
 2. accoglie favorevolmente la proposta di decisione del Consiglio mirante ad approvare, a nome della Comunità europea:
 - la Convenzione per la protezione, la gestione e la valorizzazione dell'ambiente marino e delle zone costiere dell'Africa orientale.
 - il Protocollo relativo alle zone protette nonché alla fauna e alla flora selvatiche in detta regione,
 - il Protocollo relativo alla cooperazione in materia di lotta contro l'inquinamento dei mari in caso di situazione critica in detta regione;
 3. ritiene che questa approvazione da parte della Comunità valga come impegno di agire in maniera appropriata per perseguire gli obiettivi della Convenzione e dei due Protocolli;
 4. nota peraltro i vari impegni sottoscritti da queste parti contraenti e si rallegra, in particolare, per quelli concernenti l'inquinamento dei mari;
 5. sottolinea il fatto che la tutela e la valorizzazione dell'ambiente nella suddetta zona richiede la massima cooperazione regionale tra le parti contraenti e invita la Commissione a sostenere progetti di questo genere nell'ambito del Fondo europeo di sviluppo o nei capitoli di bilancio previsti a tale scopo;
 6. ritiene che sia indispensabile incoraggiare la ricerca scientifica e tecnica a livello regionale, in particolare per quanto riguarda le zone protette, gli ecosistemi, la fauna e la flora selvatiche nonché il patrimonio archeologico della regione;
 7. ritiene che la realizzazione degli obiettivi prefissati richieda da parte dei paesi interessati un'intensa politica di formazione di tecnici e di quadri, che dovrebbe essere sostenuta dalla Comunità;
 8. ritiene che vada incoraggiato anche il formarsi di una cultura locale autonoma nei confronti dell'ambiente che abbia caratteristiche proprie e che non sia dipendente da quello dei paesi industrializzati;
 9. rileva l'importanza della tutela delle risorse alieutiche in una regione in cui il controllo è reso difficile e sottolinea pertanto le responsabilità della Comunità in funzione dei propri mezzi;
 10. incarica il suo Presidente di trasmettere alla Commissione e al Consiglio, quale parere del Parlamento europeo, il testo della proposta della Commissione nella versione approvata dal Parlamento e la presente risoluzione e di trasmetterla altresì, per conoscenza, agli Stati firmatari dell'Atto finale della Convenzione per la protezione, la gestione e la valorizzazione dell'ambiente marino e delle zone costiere della regione dell'Africa orientale, nonché dei due Protocolli allegati.

d) doc. A2-21/87

RISOLUZIONE

sulle ostriche perlifere dei nostri fiumi e ruscelli minacciate di estinzione

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta di risoluzione dell'on. Habsburg e altri sulle ostriche perlifere dei nostri fiumi e ruscelli minacciate di estinzione (doc. 2-719/84),
 - vista la relazione della commissione per la protezione dell'ambiente, la sanità pubblica e la tutela dei consumatori (doc. A2-21/87),
- A. considerando che le popolazioni di ostriche perlifere nella Comunità europea sono notevolmente diminuite e che ne rimangono ben poche composte da un numero rilevante di individui,
- B. considerando che le ostriche perlifere rappresentano un eccellente indicatore della qualità delle acque,
- C. considerando che tale depauperamento è dovuto non soltanto all'inquinamento idrico, ma altresì alla pesca incontrollata in talune regioni e al diverso livello delle acque causato da lavori di ingegneria,
- D. consapevole dell'opportunità di proteggere tale specie dall'estinzione,
- E. considerando le numerose ricerche avviate su tale tema e consapevole della necessità di incoraggiare un miglior scambio d'informazioni tra ricercatori,
1. invita la Commissione a indire, in collaborazione con le autorità competenti, una conferenza specializzata che riunisca i ricercatori che operano in tale settore;
 2. invita la Commissione a esaminare la possibilità di finanziare, tra gli altri studi, la registrazione delle popolazioni ancora esistenti, nel quadro dell'attuale programma d'azione della Comunità per la protezione dell'ambiente;
 3. suggerisce che gli habitat naturali delle ostriche perlifere vengano dichiarati siti protetti in tutte le regioni della Comunità in cui tale specie è minacciata di estinzione;
 4. sottolinea la necessità di adeguare la direttiva 78/659/CEE sulla qualità delle acque dolci, affinché risulti idonea alla conservazione delle ostriche perlifere;
 5. rileva che la concertata reintroduzione di ostriche perlifere d'acqua dolce, in acque idonee, potrebbe servire da indicatore bioeconomico della purezza delle acque, in sostituzione di costosi sistemi di misurazione e d'ispezione;
 6. sottolinea la necessità di adottare disposizioni volte a controllare la pesca delle perle tramite la concessione di licenze esclusivamente a pescatori che usano metodi non distruttivi;
 7. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione e la relazione a essa attinente alla Commissione, al Consiglio e ai governi degli Stati membri.

Venerdì 10 luglio 1987

4. Qualità tipo del frumento tenero e di altri cereali

— Proposta di regolamento COM(87) 125 def.: approvata

— doc. A2-120/87

RISOLUZIONE LEGISLATIVA

recante chiusura della procedura di consultazione del Parlamento europeo sulla proposta della Commissione delle Comunità europee al Consiglio relativa a un regolamento che modifica il regolamento (CEE) n. 2731/75 che fissa le qualità tipo del frumento tenero, della segala, dell'orzo, del granturco, del sorgo e del frumento duro

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Consiglio ⁽¹⁾,
- consultato dal Consiglio ai sensi dell'art. 43 del Trattato CEE (doc. C2-33/87),
- vista la relazione della commissione per l'agricoltura, la pesca e l'alimentazione (doc. A2-120/87),
- visto il risultato della votazione sulla proposta della Commissione;

1. approva la proposta della Commissione;
2. incarica il suo Presidente di trasmettere al Consiglio e alla Commissione, quali parere del Parlamento, il testo della proposta della Commissione nella versione approvata dal Parlamento e la presente risoluzione legislativa.

⁽¹⁾ G.U. n. C 102 del 15.4.1987, pag. 10

5. Ritiri preventivi di mele e pere

— Proposta di regolamento COM(87) 279 def.

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE DELLE
COMUNITÀ EUROPEETESTO MODIFICATO
DAL PARLAMENTO EUROPEO

Regolamento (CEE) del Consiglio che modifica, per quanto riguarda i ritiri preventivi di mele e di pere, il regolamento (CEE) n. 1035/72 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli

Preambolo e considerando immutati

ARTICOLO 1

Il regolamento (CEE) n. 1035/72 è modificato come segue:

«All'articolo 15 bis, i paragrafi 3 e 4 sono soppressi».

ARTICOLO 1

Il regolamento (CEE) n. 1035/72 è modificato come segue:

«Al paragrafo 3 dell'articolo 15 bis, la data «30 giugno 1987» è sostituita dalla data «30 giugno 1990».

ARTICOLO 2 immutato

— doc. A2-121/87

RISOLUZIONE LEGISLATIVA

recante chiusura della procedura di consultazione del Parlamento europeo sulla proposta della Commissione delle Comunità europee al Consiglio relativa a un regolamento che modifica il regolamento (CEE) n. 1035/72 per quanto riguarda i ritiri preventivi di mele e pere

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(87) 279 def.),

Venerdì 10 luglio 1987

- consultato dal Consiglio conformemente all'articolo 43 del Trattato CEE (doc. C2-80/87),
 - vista la relazione della commissione per l'agricoltura, la pesca e l'alimentazione (doc. A2-121/87);
1. approva, con riserva dell'emendamento da esso presentato, la proposta della Commissione;
 2. chiede alla Commissione di far propria detta modifica conformemente all'articolo 149, par. 3, del Trattato CEE;
 3. incarica il suo Presidente di trasmettere alla Commissione e al Consiglio, quali parere del Parlamento, il testo della proposta della Commissione nella versione approvata dal Parlamento e la presente risoluzione legislativa.

6. Crisi internazionale dello stagno

- doc. A2-62/87

RISOLUZIONE

sulla crisi internazionale dello stagno

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta di risoluzione presentata dall'on. Seeler a nome del gruppo socialista, sulla crisi del mercato internazionale dello stagno (doc. B2-1366/85),
 - vista la relazione della commissione per le relazioni economiche esterne (doc. A2-62/87),
- A. considerando la situazione di crisi in cui versa il mercato internazionale dello stagno dall'ottobre del 1985 a causa dei seguenti fattori:
- caduta del prezzo dello stagno, che è passato da 8.500 a circa 4.000 sterline la tonnellata,
 - denuncia del VI Accordo Internazionale dello stagno vigente dal 1982,
 - sospensione delle transazioni relative allo stagno nella Borsa dei metalli di Londra,
 - debiti del Consiglio internazionale dello stagno nei confronti di banche e agenti di borsa,
- B. considerando le gravi conseguenze di questa crisi:
- sulle economie dei paesi produttori, che sono nella maggioranza dei casi paesi in via di sviluppo (PVS) la cui economia dipende fortemente dalle esportazioni di stagno,
 - sulla produzione di tale metallo negli Stati membri della CEE, in particolare nel Regno Unito,
- C. considerando la vitale importanza che rivestono nell'ambito della politica commerciale comunitaria con i paesi terzi gli accordi sui prodotti di base, i quali svolgono un ruolo stabilizzante dell'economia dei paesi in via di sviluppo, e le ripercussioni negative sul piano della credibilità di tali accordi in seguito alla rottura dell'Accordo Internazionale dello stagno,
- D. considerando che la situazione relativa al VI Accordo Internazionale dello stagno è assolutamente eccezionale e scaturisce da circostanze ben precise quali
- crollo dei consumi provocato dalla lievitazione artificiale dei prezzi,
 - aumento inusitato della produzione in paesi non firmatari dell'Accordo,
 - eccessive fluttuazioni delle divise usate per le transazioni,
 - inefficacia dei meccanismi di controllo delle esportazioni intesi a evitare il contrabbando,
- e che pertanto le conseguenze di tale situazione non possono né devono incidere su altri accordi internazionali relativi ai prodotti di base,

Venerdì 10 luglio 1987

- E. considerando la particolare gravità del conflitto in atto tra banche e agenti di borsa creditori, da un lato, e i paesi firmatari dell'Accordo (tra i quali gli Stati membri, meno Spagna e Portogallo, e la Comunità stessa), dall'altro,
- F. considerando indispensabile che ciascuno faccia fronte alle proprie responsabilità e ritenendo che una soluzione soddisfacente per tutti possa essere conseguita solo mediante trattative e dialogo fra le parti interessate,
- G. considerando che i nuovi Stati membri della Comunità Spagna e Portogallo, non essendo firmatari del VI Accordo e non avendo quindi partecipato alle sue vicissitudini, devono essere sollevati da ogni responsabilità e non sopportarne le conseguenze,
1. deplora il fallimento del VI Accordo Internazionale dello stagno;
 2. condanna l'atteggiamento di taluni paesi produttori firmatari dell'Accordo che non sempre hanno rispettato le decisioni adottate dal Consiglio internazionale dello stagno privandole di ogni efficacia e annullando così i tentativi di stabilizzazione dei prezzi e della produzione;
 3. deplora che la mancanza di flessibilità del VI Accordo abbia impedito al Consiglio internazionale dello stagno di modificarne le disposizioni, inducendo quest'ultimo ad adottare provvedimenti contrari ai criteri di una sana gestione finanziaria;
 4. sottolinea la necessità di non trarre conclusioni negative per gli altri accordi sui prodotti di base fondandosi sull'analisi della crisi del mercato dello stagno, giacché le peculiarità di tale mercato, che ne hanno causato il fallimento, non sono riferibili ad altri settori;
 5. deplora la citazione in giudizio dei paesi firmatari del VI Accordo e i pregiudizi così arrecati ai creditori;
 6. riconosce la difficoltà, data la situazione in atto, di pervenire a una soluzione;
 7. invita le istituzioni comunitarie e le altre parti interessate a intraprendere trattative extragiudiziarie con i creditori al fine di definire chiaramente le eventuali responsabilità;
 8. suggerisce alla Commissione l'elaborazione di studi specifici per la creazione di un deposito di prodotti strategici sul tipo del GSA statunitense;
 9. esprime il proprio compiacimento per il fatto che la Commissione ha assicurato la Spagna e il Portogallo che, non essendo essi firmatari del VI Accordo, non dovranno subirne le conseguenze;
 10. prende nota delle azioni intraprese dall'Associazione dei paesi produttori di stagno, ovverossia: accordo per la limitazione delle esportazioni; pressioni affinché il Brasile e la Cina aderiscano all'Associazione e limitino le loro esportazioni; petizione agli Stati Uniti affinché limitino le vendite del loro stagno immagazzinato;
 11. plaude all'iniziativa di porre le basi per la costituzione di un Gruppo di studio internazionale sullo stagno intrapresa nel corso della riunione dei paesi produttori e importatori di stagno organizzata dall'UNCTAD nel novembre del 1986;
 12. sostiene la formazione di tale Gruppo quale sede d'incontro tra produttori e consumatori in grado di promuovere la ricerca di nuovi impieghi dello stagno e di metodi di sfruttamento più economici nonché di stabilizzarne il mercato;
 13. prende atto con compiacimento dei provvedimenti adottati dal governo britannico per sostenere la produzione delle miniere di stagno della Cornovaglia fino alla ripresa dei corsi dello stagno e invita la Commissione a collaborare con il Regno Unito non solo per favorire la riconversione e l'ammmodernamento di tali miniere, ma anche e soprattutto per poterne accrescere da ultimo la competitività e la redditività, dal momento che lo stagno ivi prodotto, oltre a essere di vitale interesse per l'economia della regione, costituisce per così dire l'unica produzione di stagno realmente importante nel territorio comunitario; auspica che la Commissione fornisca la stessa collaborazione alle azioni di sostegno per la produzione dello stagno che potrebbero essere intraprese in altri Stati della Comunità;

Venerdì 10 luglio 1987

14. prende nota del fatto che nel periodo compreso tra il giugno e dicembre del 1986, mentre i prezzi dello stagno sono saliti da 3.500 a 4.500 sterline circa la tonnellata, le scorte sono diminuite sensibilmente;
15. prende inoltre nota del fatto che nel giugno 1987 i prezzi si erano nuovamente attestati intorno alle 4.000 sterline la tonnellata, sintomo della loro tendenza alla fluttuazione e della necessità di un meccanismo di stabilizzazione;
16. rileva che l'attuale livello dei prezzi non basta a coprire i costi di produzione della maggior parte dei produttori, e considera particolarmente grave il caso della Bolivia, a favore della quale propone l'adozione di misure speciali di aiuto per la riconversione del settore;
17. ritiene che, una volta risolta la crisi, un nuovo accordo sarebbe proponibile solo a condizione che vengano rispettati i seguenti presupposti:
- partecipazione della grande maggioranza dei produttori e dei consumatori,
 - quotazione del metallo in varie monete, per evitare quotazioni artificiali in seguito alle fluttuazioni di alcune di esse,
 - controllo realmente efficace delle esportazioni,
 - massima flessibilità dei meccanismi di stabilizzazione,
 - trasparenza dei meccanismi di gestione,
 - divieto delle operazioni a termine,
 - fissazione dei prezzi dello stagno in ECU stabili;
18. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione, ai governi degli Stati membri, ai governi firmatari del VI Accordo, ai governi di Bolivia, Brasile, Cina nonché a quello degli Stati Uniti in quanto principale paese consumatore, e infine all'UNCTAD.

7. Università «aperte» nella Comunità

- doc. A2-69/87

RISOLUZIONE

sulle università «aperte» nella Comunità europea

Il Parlamento europeo,

- viste le proposte di risoluzione dell'on. Ciancaglini e altri (doc. B2-587/85) e degli onn. Vandemeulebroucke e Kuijpers (doc. B2-1515/85),
- rammentando la proposta di risoluzione presentata dagli onn. Pedini, Sutra e altri sulle Università libere nella Comunità europea (doc. 1-759/82),
- viste le sue risoluzioni
 - del 13 marzo 1982 sui servizi di radiotelevisione nella Comunità europea ⁽¹⁾,
 - del 13 marzo 1984 sull'insegnamento superiore e lo sviluppo della cooperazione universitaria nella Comunità europea ⁽²⁾,
 - del 10 ottobre 1985 sul Libro bianco della Commissione concernente l'istituzione del mercato comune delle trasmissioni radiotelevisive ⁽³⁾,
 - del 14 novembre 1985, sulla proposta della Commissione al Consiglio concernente una direttiva relativa a un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore ⁽⁴⁾,

⁽¹⁾ G.U. n. C 87 del 5.4.1982, pag. 110

⁽²⁾ G.U. n. C 104 del 16.4.1984, pag. 50

⁽³⁾ G.U. n. C 288 del 11.11.1985, pag. 113

⁽⁴⁾ G.U. n. C 345 del 31.12.1985, pag. 80

Venerdì 10 luglio 1987

- del 15 novembre 1985 su un programma comunitario per l'istruzione e la formazione nel campo delle tecnologie — COMET (1986-1992) ⁽¹⁾,
 - del 16 maggio 1986 su un programma d'azione della Comunità europea in materia di mobilità degli studenti (ERASMUS) ⁽²⁾,
 - del 24 ottobre 1986 sulla promozione della mobilità degli insegnanti nella Comunità europea (riconoscimento di titoli nella professione di insegnante e statuto comunitario degli insegnanti) ⁽³⁾,
 - vista la comunicazione della Commissione sulla Comunità della scienza e della tecnologia ⁽⁴⁾,
 - visti la relazione della commissione per la gioventù, la cultura, l'istruzione, l'informazione e lo sport e il parere della commissione per gli affari sociali e l'occupazione (doc. A2-69/87),
- A. considerando che nuove forme di istruzione e di formazione superiori sono necessarie per gli adulti che non possono o non desiderano studiare a tempo pieno,
- B. considerando che le fasce d'età interessate rappresentano una parte sempre maggiore della popolazione,
- C. considerando la rapida obsolescenza cui vanno soggette le conoscenze teoriche e le cognizioni pratiche,
1. riconosce che le università «aperte» rappresentano, per adulti di ogni età e formazione, i più importanti fornitori di mezzi di educazione e formazione di livello superiore a tempo parziale e a distanza;
 2. riconosce altresì la crescente importanza che queste università rivestono in quanto fornitori di istruzione permanente;
 3. appoggia vigorosamente il loro carattere aperto, testimoniato dall'assenza di limiti d'età e di requisiti per l'ammissione, dalla possibilità di scegliere fra studio a tempo parziale o a tempo pieno e dalla scelta dei programmi di studio;
 4. sollecita gli Stati membri a promuovere l'istituzione di università «aperte» ove ancora non esistano;
 5. sollecita gli Stati membri, nei quali siano già state istituite università a riconoscerne la crescente importanza mantenendo in particolare i finanziamenti pubblici a livelli che tengano conto dell'inflazione;
 6. prende atto con interesse che quest'anno è stata creata nel Regno Unito un'istituzione parallela, nota come «open college», che impartisce l'insegnamento a distanza con lo stesso metodo dell'università «aperta» si rivolge a fasce di popolazione molto simili, incentrando però i corsi su materie tecniche e commerciali di livello inferiore ai corsi di laurea delle università «aperte»; esorta gli Stati membri a seguire gli sviluppi di questa nuova istituzione e a esaminare la possibilità di creare anch'essi strutture simili;
 7. prende altresì atto con interesse che esiste in Germania dal 1980 un istituto superiore privato di insegnamento a distanza riconosciuto dallo Stato, che consente a quanti già svolgono un'attività professionale di conseguire diplomi in scienze economiche e in scienze informatiche;
 8. esorta altresì gli Stati membri ad adottare, nel quadro dei finanziamenti a favore delle università «aperte» provvedimenti specifici per l'assistenza agli studenti più bisognosi;
 9. raccomanda inoltre agli Stati membri di estendere il sistema delle borse di studio obbligatorie per l'istruzione superiore in modo da includere anche lo studio a tempo parziale;

⁽¹⁾ G.U. n. C 345 del 31.12.1985, pag. 416

⁽²⁾ G.U. n. C 148 del 16.6.1986, pag. 124

⁽³⁾ G.U. n. C 297 del 24.11.1986, pag. 158

⁽⁴⁾ COM(86) 129 def. del 17.3.1986

Venerdì 10 luglio 1987

10. approva il fatto che questi istituti impartiscano l'insegnamento a persone parlanti la lingua del paese ma residenti all'estero, appoggia le proposte per lo sfruttamento in comune delle loro strutture da parte di regioni parlanti la stessa lingua e suggerisce che la Comunità appoggi tali iniziative;
11. esorta le amministrazioni nazionali e regionali ad adoperarsi sollecitamente per un'autentica cooperazione nel quadro di iniziative in fatto di università «aperte» in particolare fra regioni caratterizzate dalla stessa lingua, e propone che la Comunità promuova e appoggi azioni in tal senso;
12. invita le autorità competenti in materia di tasse scolastiche a garantire che le tasse applicate nelle università «aperte» siano stabilite in conformità delle disposizioni del Trattato CEE che vieta ogni discriminazione sulla base della cittadinanza;
13. invita gli Stati membri a garantire la libera circolazione attraverso le frontiere interne della Comunità di tutto il materiale didattico delle università «aperte» compreso quello per gli esperimenti scientifici e tecnologici, che va sottoposto agli opportuni controlli di sicurezza,
14. sostiene pertanto, nel quadro delle università «aperte», gli scambi e la cooperazione nel senso più vasto, per far progredire la cooperazione culturale fra gli Stati membri, sia interregionale che transfrontaliera;
15. invita le università «aperte» a intensificare i loro sforzi — conducendo per esempio, campagne pubblicitarie mirate che beneficino di un sostegno finanziario — per reclutare i propri studenti fra i giovani disoccupati, le comunità di immigrati, le donne, i minorati e fra tutti coloro che vivono lontano dai tradizionali centri di studio, a fini di perfezionamento professionale; sollecita inoltre lo stanziamento di aiuti a questo scopo da parte del Fondo regionale e del Fondo sociale;
16. sollecita in modo particolare le università «aperte» a proseguire i loro sforzi volti a soddisfare le esigenze educative dei detenuti, in vista del loro reinserimento nella società;
17. esorta le università «aperte», ove già non lo facciano, a istituire corsi sulla Comunità europea e corsi di lingue comunitarie, nonché delle lingue delle principali minoranze etniche nei rispettivi paesi, raccomandando che la Comunità fornisca aiuti a tal fine;
18. le esorta inoltre a non anteporre le materie scientifiche alle scienze umane e sociali, ma a mirare invece all'equilibrio e a un maggiore collegamento fra questi settori disciplinari;
19. sollecita il riconoscimento e la trasferibilità reciproci fra università «aperte» e istituti tradizionali di insegnamento superiore, purché a parità di requisiti di ammissione e di livello scientifico, nonché il riconoscimento dei diplomi conferiti dalle università «aperte» a livello sia nazionale che comunitario;
20. invita la Commissione a promuovere il sistema delle università «aperte» su scala europea e in particolare:
 - a continuare a raccogliere e diffondere informazioni sulle università «aperte» nella Comunità tramite la rete EURYDICE;
 - a riferire a tempo debito sulle università «aperte» già esistenti o in fase di progettazione negli Stati membri;
 - a garantire che esse partecipino per quanto possibile ai programmi comunitari di cooperazione nel settore dell'istruzione e della formazione superiori, tra cui segnatamente ERASMUS e COMETT;
 - a farle partecipare allo sviluppo di un sistema avanzato di libero apprendimento a livello comunitario in particolare mediante il programma DELTA già proposto;
 - a esaminare la possibilità di creare un'Università «aperta» europea;
21. invita gli Stati membri, le autorità radiotelevisive e la Commissione a far sì che le università «aperte» possano mandare in onda i loro programmi, secondo termini ragionevoli, sul progettato canale televisivo europeo;
22. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione e la relazione a esso attinente al Consiglio, alla Commissione ai governi degli Stati membri, all'Unione europea di radiodiffusione e ai rettori delle università «aperte».

Venerdì 10 luglio 1987

8. Azione comunitaria nel settore del libro

— doc. A2-76/87

RISOLUZIONE**su una comunicazione della Commissione al Consiglio riguardante un'azione comunitaria nel settore del libro***Il Parlamento europeo,*

- vista la comunicazione della Commissione al Consiglio su un'azione comunitaria nel settore del libro (COM(85) 681 def.);
 - vista la relazione della commissione per la gioventù, la cultura, l'istruzione, l'informazione e lo sport (doc. A2-76/87);
- A. considerando che qualsiasi azione comunitaria nel settore del libro deve tener conto della duplice natura di quest'ultimo, che è un bene al tempo stesso economico e culturale,
 - B. constatando che la diversità delle norme del diritto positivo, sia pubblico che privato, riguardanti gli autori di libri sotto il profilo della libertà di espressione e di creazione nonché dell'applicazione dei principi del diritto di proprietà intellettuale e dei diritti morali connessi, al pari della diversità dei termini del diritto a testare nel quadro dello «*Ius post mortem auctoris*», e la difformità, infine, dei sistemi di garanzia e di controllo delle tirature dell'industria editoriale sono tutti aspetti che nuocciono enormemente a un'agevole circolazione fra gli Stati comunitari delle opere di creazione letteraria e scientifica e alla traduzione e riproduzione delle opere degli autori di questi Stati, sia nel nostro ambito linguistico che nelle aree extraeuropee in cui si parlano lingue della Comunità,
 - C. constatando che la diversità dei regimi fiscali applicati agli autori di libri nei vari Stati della Comunità, sia per quanto riguarda le imposte in generale che le aliquote dell'IVA in particolare, ostacola l'aumento della lettura nonché degli acquisti, dell'uso e della diffusione di libri di autori comunitari,
 - D. constatando che la mancanza di un modello europeo di protezione sociale degli autori di libri che possono essere considerati come professionisti della creazione letteraria e scientifica nuoce alla protezione della proprietà intellettuale nella Comunità,
 - E. constatando inoltre che la diversità dei sistemi di fissazione del prezzo dei libri e delle norme in vigore per il commercio librario nei vari Stati membri impedisce al prodotto letterario degli autori europei di muoversi agevolmente all'interno della Comunità e ne ostacola lo smercio nelle zone di diffusione delle lingue europee,
 - F. constatando che l'insufficienza degli aiuti previsti per la traduzione di libri fra le varie lingue comunitarie, a favore soprattutto dei libri di riconosciuto valore ma scarsamente commerciabili e degli scritti e pubblicazioni in lingue minori, riduce le possibilità di unificare lo «spazio di lettura» europeo,
 - G. constatando che l'applicazione di aliquote diverse dell'IVA all'industria editoriale nei vari paesi contrasta anch'essa con l'aspirazione all'unità e alla generalizzazione del consumo di libri nell'ambito europeo, così come affermato dalla dichiarazione di Francoforte dell'Unione internazionale editori, (ottobre 1986),
 - H. constatando lo scarso peso del Comitato europeo del libro quale coordinatore della distribuzione libraria intercomunitaria e degli interscambi commerciali e pubblicitari a livello editoriale nonché quale portavoce delle aspirazioni delle associazioni e dei sindacati di autori di libri,
 - I. constatando la persistenza di barriere doganali e fiscali alla libera circolazione fra gli Stati della CEE delle opere scritte e in taluni casi, di ostacoli giuridici alla libera circolazione delle opere scritte fra i paesi membri,
 - J. constatando la mancanza di un organismo comunitario di coordinamento nel settore delle biblioteche e degli archivi che centralizzi i dati informatizzati sul patrimonio bibliotecario pubblico e privato, riguardante il passato e il presente della Comunità, che funzioni come registro suppletivo dei registri nazionali della proprietà intellettuale,

Venerdì 10 luglio 1987

- K. constatando l'assenza nel diritto comunitario di norme che garantiscano la consultazione incondizionata e gratuita di tutte le biblioteche e di tutti gli archivi pubblici sul territorio comunitario nonché il diritto degli utenti a ottenere le copie necessarie per le loro ricerche e i loro studi,
- L. considerando l'insufficienza degli stimoli alla creazione letteraria e alla perfezione della veste editoriale e tipografica che si è registrata in quasi tutti i paesi europei negli ultimi anni,

I. chiede alla Commissione

1. di redigere uno statuto comunitario diritti degli autori di libri, sia nel settore pubblico che privato, che riconosca e sancisca, con carattere suppletivo dei diritti degli Stati membri, i diritti minimi riconosciuti dalla legislazione comunitaria più avanzata;
2. di elaborare una normativa comunitaria mirante a facilitare la riproduzione delle opere letterarie e scientifiche, limitando i termini del diritto a testare, indipendentemente dai termini di validità previsti dallo «*lus post mortem auctoris*» nei vari Stati;
3. di approntare una normativa comunitaria mirante a unificare la legislazione penale quanto alla definizione dei reati di violazione della proprietà intellettuale e dei diritti d'autore, a reprimere i fenomeni di usurpazione dei diritti e di pirateria editoriale nonché a unificare i sistemi di garanzia e di controllo della riproduzione e della stampa dei libri;
4. di preparare una normativa comunitaria mirante ad armonizzare l'imposta sul valore aggiunto riguardante la creazione letteraria, la produzione editoriale e il commercio interno dei libri, prendendo come riferimento l'aliquota più bassa fra quelle previste nei regimi fiscali degli Stati membri della CE;
5. di elaborare una normativa comunitaria che armonizzi le norme del commercio librario, preveda l'esenzione dai dazi doganali all'importazione e all'esportazione di libri e rafforzi le competenze effettive del Comitato europeo del libro e delle organizzazioni intercomunitarie in esso rappresentate;
6. di creare un fondo comunitario per la traduzione che contribuisca, mediante un sostegno finanziario, alla versione nelle varie lingue della Comunità di libri di importanza riconosciuta e di indubbio valore, scritti e pubblicati nelle varie lingue comunitarie, con una attenzione speciale per quelli scritti in lingue aventi una limitata zona di diffusione e per quelli che presentino scarse possibilità di ampio sfruttamento commerciale;
7. di creare un centro bibliotecario della Comunità che contenga informazioni complete e adeguatamente informatizzate circa il patrimonio bibliotecario pubblico e privato, riguardante il passato e il presente della Comunità;
8. di fornire un sostegno istituzionale alle iniziative di coordinamento a livello comunitario portate avanti dalle associazioni e dai gruppi del settore che aspirano a rappresentare le attività di creazione e di critica della moderna cultura europea nel campo letterario e delle scienze umane, della difesa della libertà di espressione, della proprietà intellettuale e dei diritti di autore;
9. di sostenere la rete di librerie e di punti di vendita di libri in ciascun paese, considerandoli come i veicoli naturali e più efficaci per la distribuzione del libro, mediante una politica comunitaria che riduca la pressione fiscale e li consideri non solo come operatori commerciali ma anche come veicoli di diffusione culturale;
10. di disporre che vengano impartite, laddove non sono previste, speciali lezioni di familiarizzazione coi libri nelle scuole elementari;
11. di creare due premi comunitari, uno per la creazione letteraria e uno per la perfezione della veste tipografica, entrambi assegnati dalle Comunità europee secondo quanto illustrato nel documento allegato al doc. A2-76/87;
12. di approfondire particolare impegno nell'incoraggiare la creazione di biblioteche laddove non esistono o nel migliorare il funzionamento di quelle esistenti mediante sovvenzioni affinché possano funzionare soddisfacentemente secondo i moderni standard;

Venerdì 10 luglio 1987

- II. chiede agli Stati membri di riconoscere a tutti i cittadini della Comunità il diritto di consultare incondizionatamente e gratuitamente tutte le biblioteche e tutti gli archivi a carattere pubblico e di utilizzare, entro i limiti imposti dal rispetto dei diritti degli autori e degli editori, il loro patrimonio librario per le loro ricerche e i loro studi tramite copie, fotocopie o microfilm;
 - III. chiede al Comitato internazionale dell'Anno europeo del cinema e della televisione, che si svolgerà nel 1988, di invitare i comitati nazionali e la Commissione delle Comunità a chiedere agli enti televisivi di dedicare alcune trasmissioni alla diffusione del libro europeo e alla difesa dei diritti degli autori operanti nella CEE;
 - IV. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione e ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.
-

Venerdì 10 luglio 1987

ELENCO DEI PRESENTI

Seduta del 10 luglio 1987

ABENS, ADAM, ADAMOU, VAN AERSSSEN, AIGNER, ALAVANOS, ALBER, ÁLVAREZ DE PAZ, AMADEI, AMARAL, AMBERG, ANASTASSOPOULOS, D'ANCONA, ANDENNA, ANDRÉ, ANDREWS, ANTONIOZZI, ARBELOA MURU, ARGÜELLES SALAVERRIA, ARIAS CAÑETE, ARNDT, AVGERINOS, BAGET BOZZO, BAILLOT, BANOTTI, BARDONG, BARÓN CRESPO, BARRETT, BARZANTI, BATTERSBY, BEAZLEY C., BEAZLEY P., BEIROCO, BERSANI, BEYER DE RYKE, BIRD, BLUMENFELD, BOCKLET, BOESMANS, BØGH, BONACCINI, BONINO, BOOT, BORGO, BOSERUP, BOUTOS, BRITO APOLONIA, BRU PURÓN, BUCHOU, BUENO VICENTE, CAAMÑO BERNAL, CABEZÓN ALONSO, CALVO ORTEGA, CANO PINTO, CAROSSINO, CASSIDY, CERVERA CARDONA, CHAMBEIRON, CHANTERIE, CHIABRANDO, CHRISTENSEN, CHRISTIANSEN, CHRISTODOULOU, CIANCAGLINI, CLINTON, CODERICH PLANAS, COLINO SALAMANCA, COLLINS, CONDESSO, CORNELISSEN, CRESPO, CROUX, CRYER, DALSASS, DALY, DANKERT, DE BACKER-VAN OCKEN, DE GUCHT, DELOROZOY, DE PASQUALE, DE WINTER, DEPREZ, DÍAZ DEL RÍO JAUDENES, DIEZ DE RIVERA ICAZA, DÜHRKOP DÜHRKOP, DURY, EBEL, ELLES J., ELLIOTT, EPHREMIDIS, ERCINI, EWING, FAJARDIE, FALCONER, FATOUS, FERRER CASALS, FICH, FILINIS, FITZGERALD, FITZSIMONS, FLANAGAN, FOCKE, FONTAINE, FORD, FOURÇANS, FRAGA IRIBARNE, FRANZ, FRIEDRICH I., FRÜH, GARAIKOETXEA URRIZA, GARCÍA AMIGÓ, GARCÍA ARIAS, GARCÍA RAYA, GAUTHIER, GATTI, GAZIS, GERONTOPOULOS, GIANNAKOU-KOUTSIKOU, GIUMMARRA, GRAEFE ZU BARINGDORF, GRAZIANI, GREDAL, GRIFFITHS, GRIMALDOS GRIMALDOS, GUERMEUR, GUTIÉRREZ DÍAZ, HABSBURG, HACKEL, HÄNSCH, HÄRLIN, HAHN, HAMMERICH, HAPPART, HERMAN, HINDLEY, HITZIGRATH, HOFF, HOON, HUGHES, HUME, HUTTON, IVERSEN, JACKSON C., JACKSON CH., JANSSEN VAN RAAY, JEPSE, KILBY, KILLILEA, KLEPSCH, KLINKENBORG, KOLOKOTRONIS, KUIJPERS, LACERDA DE QUEIROZ, LALOR, LAMBRIAS, VAN DER LEK, LEMASS, LEMMER, LENTZ-CORNETTE, LENZ, IPPOLITO, LIENEMANN, LIMA, LLORCA VILAPLANA, LOMAS, MAHER, MAIJ-WEGGEN, MALANGRÉ, MALAUD, MALLETT, MARCK, MARSHALL, MARTIN D., MARTIN S., MAVROS, MCCARTIN, MEDINA ORTEGA, MEGAHY, MERTENS, MIRANDA DE LAGE, MIZZAU, MONTERO ZABALA, MORÁN LOPEZ, MORONI, MOTCHANE, MÜHLEN, MÜNCH, MUNTINGH, MUSSO, NAVARRO VELASCO, NEWTON DUNN, NIELSEN T., NORDMANN, O'DONNELL, OLIVA GARCÍA, OPPENHEIM, D'ORMESSON, PAISLEY, PAJETTA, PANTAZI, PAPA KYRIAZIS, PAPA PIETRO, PAPOUTSIS, PARODI, PATTERSON, PEGADO LIZ, PELIKAN, PENDERS, PEREIRA LOPEZ, PÉREZ ROYO, PERINAT ELIO, PETERS, PEUS, PFLIMLIN, PISONI F., PLANAS PUCHADES, PLASKOVITIS, POETSCHKI, POETTERING, PONIATOWSKI, PONS GRAU, PORDEA, POULSEN, PRAG, PROUT, PROVAN, PUERTA GUITÉRREZ, PUNSET I CASALS, QUIN, RABBETHGE, RAFTERY, RAGGIO, RAMÍREZ HEREDIA, REMACLE, RINSCHÉ, ROBERTS, ROBLES PIQUER, ROELANTS DU VIVIER, ROGALLA, ROMEOS, ROMERA I ALCÁZAR, ROSA, ROSSETTI, ROSSI T., RUBERT DE VENTÓS, SÄLZER, SAKELLARIOU, SANZ FERNÁNDEZ, SAPENA GRANELL, SARIDAKIS, SCHINZEL, SCHLEICHER, SCHMID BAUR, SCHMIT, SCHÖN, SCHREIBER, SEAL, SEEFELD, SEELER, SEGRE, SEIBEL-EMMERLING, SELIGMAN, SELVA, SHERLOCK, SIERRA BARDAJÍ, SIMONS, SPÄTH, SQUARCIALUPI, STAES, STAUFFENBERG, STAVROU, STEVENSON, STEWART, STEWART-CLARK, SUÁREZ GONZÁLEZ, SUTRA DE GERMA, TAYLOR, TELKÄMPER, TOKSVIG, TOLMAN, TOMLINSON, TONGUE, TOPMANN, TRIDENTE, TUCKMAN, TURNER, TZOUNIS, ULBURGHS, VALVERDE LOPEZ, POULSEN, VANDEMEULEBROUCKE, VAN DIJK, VANNECK, VAYSSADE, ROBLES PIQUER, VERDE I ALDEA, VERGEER, VERGÉS, VERNIMMEN, VITTINGHOFF, VON DER VRING, WAWRZIK, WEBER, WEDEKIND, WIJSENBEEK, VON WOGAU, WURTZ, ZAGARI, ZAHORKA, ZARGES.

Venerdì 10 luglio 1987

— doc. B 2-410/87

ALLEGATO I

DICHIARAZIONE SCRITTA

sulla designazione del 1990 come Anno europeo degli anziani

Il Parlamento europeo,

- A. vista la sua risoluzione del 14 maggio 1986 su un'azione comunitaria per il miglioramento delle condizioni degli anziani, nella quale si chiedeva di designare il 1989 come Anno europeo degli anziani (1),
- B. vista la promessa fatta dal Commissario per gli affari sociali, l'occupazione, l'istruzione e la formazione, durante la riunione del settembre 1986 dell'Intergruppo del Parlamento sui problemi delle persone anziane, di chiedere alla Commissione che il 1990 venga dichiarato Anno europeo degli anziani,
1. riconosce che il numero degli anziani nella Comunità aumenta in misura rilevante;
 2. ritiene che debbano essere compiuti tutti gli sforzi possibili, a livello nazionale e comunitario, per individuare le necessità particolari degli anziani e sottolinea il fatto che una delle priorità fondamentali della Comunità debba essere quella di migliorare tutti gli aspetti della loro situazione economica e sociale;
 3. ritiene quindi essenziale che tutte le istituzioni della Comunità europea sostengano in pieno la designazione del 1990 come Anno europeo degli anziani;
 4. ritiene che la richiesta alla Commissione, formulata nella summenzionata risoluzione (paragrafo 32), di una «Carta europea dell'anziano» debba essere appoggiata vigorosamente dalla Commissione come parte di un programma di azione per l'Anno europeo degli anziani;
 5. incarica il suo presidente di trasmettere la presente dichiarazione alla Commissione, al Consiglio e ai governi degli Stati membri.

Elenco dei firmatari

ABELIN, ADAM, ALBER, ÁLVAREZ DE EULATE PEÑARANDA, ÁLVAREZ DE PAZ, AMARAL, ANDRÉ, ANDREWS, ANGLADE, ARBELOA MURU, ARGÜELLES SALAVERRIA, ARIAS CAÑETE, AVGERINOS, BAGET BOZZO, BALFE, BANOTTI, BARBARELLA, BARDONG, BARRETT, BARZANTI, BATTERSBY, BAUDOUIN, BEAZLEY C., BEAZLEY P., BENCOMO MENDOZA, BERSANI, BETHELL, BEUMER, VON BISMARCK, BLOCH VON BLOTTNITZ, BLUMENFELD, BOCKLET, BOMBARD, BONACCINI, BOOT, BORGO, BOUTOS, BRAUN-MOSER, BROK, BUCHAN, BUCHOU, BUENO VICENTE, CABRERA BAZÁN, CANTARERO DEL CASTILLO, CAROSSINO, CASSABEL, CASSANMAGNAGO CERRETTI, CASSIDY, CASTELLINA, CHANTERIE, CHIABRANDO, CHRISTODOULOU, CIANCAGLINI, CINCIARI RODANO, CLINTON, COLLINS, COLOM I NAVAL, CONDESSO, CORNELISSEN, COSTE-FLORET, DE COURCY LING, CRESPO, CROUX, DALSSASS, DALY, DE BACKER-VAN OCKEN, DE PASQUALE, DEBATISSE, DEPREZ, DONNEZ, DÜHRKOP DÜHRKOP, DUPUY, DURY, EBEL, ELLES D. L., ELLES J., ELLIOTT, ERCINI, ESCUDER CROFT, EWING, EYRAUD, FANTON A., FELLERMAIER, FERNANDES, FERRER CASALS, FICH, FILINIS, FITZGERALD, FITZSIMONS, FLANAGAN, FOCKE, FONTAINE, FORD, FRAGA IRIBARNE, FRANZ, FRIEDRICH I., FRÜH, GALLUZZI, GARCÍA ARIAS, GARCÍA RAYA, GATTI, GAUTHIER, GAZIS, GERONTOPOULOS, GIANNAKOU-KOUTSIKOU, GIUMMARRA, GRAZIANI, GREDAL, GRIFFITHS, GUERMEUR, HABSBURG, HACKEL, HÄNSCH, HAHN, HERMAN, HERERO MEREDIZ, HINDLEY, HOFF, HOON, HUGHES, HUTTON, JACKSON C., JEPSEN, KILBY, KILLILEA, KLINKENBORG, KOLOKOTRONIS, LACERDA DE QUEIROZ, LAGAKOS, LALOR, LAMBRIAS, LANGES, LARIVE, LATAILLADE, VAN DER LEK, LEMASS, LEMMER, LENZ, LINKOHR, LIZIN, LLORCA VILAPLANA, LOMAS, LOUWES, MAFFRE-BAUGÉ, MAHER, MALANGRÉ,

(1) GU n. C 148 del 16. 6. 1986, pag. 61.

Venerdì 10 luglio 1987

MALAUD, DE LA MALÈNE, MALLET, MARCK, MARINARO, MARQUES MENDES, MARSHALL, MARTIN D., MARTIN S., MATTINA, MCGOWAN, MCMAHON, MCMILLAN-SCOTT, MEDEIROS FERREIRA, MEDINA ORTEGA, MEGAHY, MERTENS, MIZZAU, MOORHOUSE, MOUCHEL, MÜHLEN, MÜNCH, MUSSO, NAVARRO VELASCO, NEUGEBAUER, NEWENS, NEWMAN, NEWTON DUNN, NIELSEN J. B., NIELSEN T., NORMANTON, NOVELLI, O'DONNELL, O'HAGAN, O'MALLEY, OPPENHEIM, PAPAKYRIAZIS, PAPAPIETRO, PARODI, PASTY, PATTERSON, PEGADO LIZ, PENDERS, PEREIRA M., PEUS, PFLIMLIN, PIRKL, PISONI F., PISONI N., PLASKOVITIS, POETSCHKI, POETTERING, PONS GRAU, POULSEN, PRAG, PRANCHÈRE, PRICE, PROUT, QUIN, RABBETHGE, RAFTERY, RAGGIO, RAMÍREZ HEREDIA, ROBERTS, ROBLES PIQUER, ROGALLA, ROMERA I ALCÁZAR, ROSSETTI, ROSSI T., ROTHE, ROTHLEY, SÄLZER, SALISCH, SANZ FERNÁNDEZ, SARIDAKIS, SCHINZEL, SCHLEICHER, SCHMID, SCHMID BAUR, SCHMIT, SCHÖN, SCHREIBER, SCOTT-HOPKINS, SCRIVENER, SEAL, SEELER, SEGRE, SEIBEL-EMMERLING, SELIGMAN, SELVA, SHERLOCK, SIMMONDS, SIMONS, SIMPSON, SMITH, SPÄTH, SQUARCIALUPI, STEVENSON, STEWART, STEWART-CLARK, SUÁREZ GONZÁLEZ, SUTRA DE GERMA, THAREAU, THOME-PATENÔTRE, TOKSVIG, TOLMAN, TOMLINSON, TOURRAIN, TRIVELLI, TRUPIA, TUCKMAN, TURNER, TZOUNIS, VALENZI, POULSEN, VAN DIJK, VAYSSADE, VERNIER, VISSER, WELSH, WETTIG, ZAGARI, ZAHORKA.

Venerdì 10 luglio 1987

*ALLEGATO II***DICHIARAZIONI SCRITTE**

(Articolo 65 del regolamento)

Doc. n.	Autore	Firme
B 2-259/87	on. Pordea	2
B 2-260/87	on. Stavrou	70
B 2-290/87	on. Lienemann e altri 26 deputati	40
B 2-318/87	on. Donnez e Baur	43
B 2-470/87	on. Pordea	1
B 2-485/87	on. Pranchère	1
B 2-492/87	on. Pordea	1
B 2-574/87	on. von Blottnitz e altri 47 deputati	48
B 2-587/87	on. Münch, Fontaine e altri 58 deputati	64
B 2-639/87	on. Visser e altri	77

Venerdì 10 luglio 1987

ALLEGATO III

Risultato delle votazioni per appello nominale

(+) = Favorevoli

(-) = Contrari

(O) = Astensioni

*Relazione di cui al doc. A 2-106/87**(Proposta di regolamento)*

(+)

ADAM, ALBER, AMBERG, ANDRÉ, ARGÜELLES SALAVERRIA, ARNDT, AVGERINOS, BARDONG, BEAZLEY P., BOCKLET, BONACCINI, CAAMÑO BERNAL, CASSIDY, CHANTERIE, CIANCAGLINI, COLINO SALAMANCA, CROUX, DE BACKER-VAN OCKEN, DELOROZOY, DÍAZ DEL RÍO JAUDENES, DÜHRKOP DÜHRKOP, EBEL, ELLIOTT, FALCONER, FITZGERALD, FOCKE, FRAGA IRIBARNE, FRANZ, FRÜH, GARRÍGA POLLEDO, GRIFFITHS, GRIMALDOS GRIMALDOS, HABSBURG, HITZIGRATH, HUTTON, KILBY, KLEPSCH, KLINKENBORG, LENTZ-CORNETTE, LENZ, LLORCA VILAPLANA, MAHER, MAIJ-WEGGEN, MARSHALL, MARTIN S., MEDINA ORTEGA, MERTENS, MORONI, MOTCHANE, MUNTINGH, NAVARRO VELASCO, NEUGEBAUER, OLIVA GARCÍA, PATTERSON, PLANAS PUCHADES, POETSCHKI, POETTERING, PONS GRAU, RABBETHGE, RINSCHER, RUBERT DE VENTÓS, SAKELLARIOU, SCHLEICHER, SEELER, SHERLOCK, STAUFFENBERG, SUÁREZ GONZÁLEZ, TOLMAN, VALVERDE LOPEZ, VANNECK, VÁZQUEZ FOUZ, VERDE I ALDEA, VON WOGAU, ZARGES.

(-)

BORGIO, BONINO.

(O)

PORDEA.

Risoluzione di cui al doc. A 2-65/87

(+)

ADAM, ALBER, AMBERG, ANDRÉ, ARGÜELLES SALAVERRIA, ARIAS CAÑETE, ARNDT, AVGERINOS, BARDONG, BEAZLEY P., BOCKLET, BOOT, BORGIO, CAAMÑO BERNAL, CASSIDY, CHANTERIE, CHRISTIANSEN, CIANCAGLINI, CROUX, DE BACKER-VAN OCKEN, DELOROZOY, DÍAZ DEL RÍO JAUDENES, VAN DIJK, DÜHRKOP DÜHRKOP, EBEL, ELLIOTT, FALCONER, FERRER CASALS, FITZGERALD, FOCKE, FRAGA IRIBARNE, FRANZ, FRÜH, GARCÍA RAYA, GARRÍGA POLLEDO, GRAEFE ZU BARINGDORF, GRAZIANI, GREDAL, GRIFFITHS, GRIMALDOS GRIMALDOS, HABSBURG, HERMAN, HITZIGRATH, HUTTON, KILBY, KLEPSCH, KLINKENBORG, VAN DER LEK, LENTZ-CORNETTE, LENZ, LLORCA VILAPLANA, MAHER, MAIJ-WEGGEN, MARSHALL, MARTIN S., MEDINA ORTEGA, MERTENS, MIRANDA DE LAGE, MORONI, MÜHLEN, MUNTINGH, NAVARRO VELASCO, NEUGEBAUER, NEWTON DUNN, OLIVA GARCÍA, PATTERSON, PLANAS PUCHADES, POETSCHKI, POETTERING, PONS GRAU, PRAG, RABBETHGE, RAMÍREZ HEREDIA,

Venerdì 10 luglio 1987

RINSCHÉ, RUBERT DE VENTÓS, SAKELLARIOU, SCHINZEL, SCHLEICHER, SEELER, SEIBEL-EMMERLING, SELIGMAN, SHERLOCK, STAES, STAUFFENBERG, STEWART-CLARK, SUÁREZ GONZÁLEZ, TOLMAN, VALVERDE LOPEZ, VÁZQUEZ FOUZ, VERDE I ALDEA, VON DER VRING, WEBER, VON WOGAU, ZARGES.

(O)

BONACCINI, PORDEA.

*Proposta di risoluzione di cui al doc. A 2-111/87**(Emendamento n. 4)*

(+))

ÁLVAREZ DE EULATE PEÑARANDA, ANASTASSOPOULOS, ANDRÉ, ARGÜELLES SALAVERRIA, ARIAS CAÑETE, BARDONG, BATTERSBY, BEAZLEY C., BEAZLEY P., BOCKLET, BOOT, CHANTERIE, CHIABRANDO, CIANCAGLINI, CORNELISSEN, CROUX, DE BACKER-VAN OCKEN, DELOROZOY, DÍAZ DEL RÍO JAUDENES, ELLES J., FERRER CASALS, FITZGERALD, FRAGA IRIBARNE, FRANZ, FRIEDRICH I., FRÜH, GARCÍA AMIGÓ, GARRÍGA POLLEDO, GIUMMARRA, HABSBURG, HACKEL, HERMAN, HUTTON, JACKSON CH., JEPSEN, KILBY, KLEPSCH, LALOR, LAMBRIAS, LENTZ-CORNETTE, LENZ, LLORCA VILAPLANA, MAHER, MAIJ-WEGGEN, MALANGRÉ, MALAUD, MARCK, MARSHALL, MARTIN S., MERTENS, MÜNCH, NAVARRO VELASCO, NEWTON DUNN, PATTERSON, PERINAT ELIO, PISONI F., POETSCHKI, POETTERING, PONIATOWSKI, PRAG, PROUT, RABBETHGE, RINSCHÉ, ROBERTS, ROBLES PIQUER, RÓMERA I ALCÁZAR, SCHLEICHER, SCHÖN, SHERLOCK, SPÁTH, STAUFFENBERG, STEWART-CLARK, SUÁREZ GONZÁLEZ, TOLMAN, TUCKMAN, TZOUNIS, VALVERDE LOPEZ, VANNECK, VON WOGAU, ZAHORKA, ZARGES.

(-)

ADAM, ÁLVAREZ DE PAZ, AMBERG, ARBELOA MURU, ARNDT, AVGERINOS, BAGET BOZZO, BARÓN CRESPO, BONACCINI, BONINO, BUENO VICENTE, CAAMAÑO BERNAL, CANO PINTO, CASSIDY, CHRISTIANSEN, COLINO SALAMANCA, DANKERT, DIEZ DE RIVERA ICAZA, VAN DIJK, DÜHRKOP DÜHRKOP, ELLIOTT, EWING, FALCONER, FATOUS, FOCKE, GARCÍA ARIAS, GARCÍA RAYA, GRAEFE ZU BARINGDORF, GRAZIANI, GREDAL, GRIFFITHS, GRIMALDOS GRIMALDOS, HÄRLIN, HINDLEY, HITZIGRATH, HOFF, HOON, KLINKENBORG, VAN DER LEK, MEDINA ORTEGA, MIRANDA DE LAGE, MORONI, MOTCHANE, MUNTINGH, NEUGEBAUER, OLIVA GARCÍA, PAPAPIETRO, PLANAS PUCHADES, PONS GRAU, RAGGIO, RAMÍREZ HEREDIA, ROELANTS DU VIVIER, ROMEOS, ROSSI T., RUBERT DE VENTÓS, SAKELLARIOU, SALISCH, SANZ FERNÁNDEZ, SAPENA GRANELL, SCHINZEL, SCHREIBER, SEELER, SEGRE, SEIBEL-EMMERLING, SIERRA BARDAJÍ, SIMONS, SQUARCIALUPI, STAES, STEVENSON, STEWART, TOPMANN, ULBURGH, POULSEN, VÁZQUEZ FOUZ, VERDE I ALDEA, VITTINGHOFF, VON DER VRING, WEBER.

Risoluzione di cui al doc. A 2-62/87

(+))

ADAMOU, VAN AERSEN, ALAVANOS, ALBER, ÁLVAREZ DE PAZ, ANASTASSOPOULOS, ANDREWS, BAGET BOZZO, BANOTTI, BARRETT, BEAZLEY C., BEAZLEY P., BIRD, BLUMENFELD, BRITO APOLÓNIA, BRU PURÓN, CAAMAÑO

Venerdì 10 luglio 1987

BERNAL, CABEZÓN ALONSO, CALVO ORTEGA, CANO PINTO, CIANCAGLINI, COLLINS, DALY, FILINIS, FITZGERALD, FOCKE, FONTAINE, FORD, FOURÇANS, FRANZ, FRIEDRICH I., GARCÍA ARIAS, GARCÍA RAYA, GRIFFITHS, GRIMALDOS GRIMALDOS, HINDLEY, HITZIGRATH, HUTTON, KOLOKOTRONIS, LACERDA DE QUEIROZ, MAHER, MALLET, MARTIN D., MEDINA ORTEGA, MIRANDA DE LAGE, MORONI, NEUGEBAUER, NIELSEN T., OLIVA GARCÍA, PALMIERI, PATTERSON, PEREIRA LOPEZ, PLANAS PUCHADES, PLASKOVITIS, POETTERING, PONS GRAU, PORDEA, PRAG, PROUT, ROMEOS, RUBERT DE VENTÓS, SANZ FERNÁNDEZ, SAPENA GRANELL, SARIDAKIS, SCHMID BAUR, SCHMIT, SCHÏN, SEELER, SEIBEL-EMMERLING, SELIGMAN, SELVA, STAUFFENBERG, STAVROU, STEVENSON, TONGUE, TRIDENTE, TZOUNIS, VÁZQUEZ FOUZ, WEDEKIND, VON WOGAU, ZAHORKA, ZARGES.

(0)

MARSHALL.

*Risoluzione di cui al doc. A 2-69/87**(Emendamento n. 10)*

(+)

BONACCINI, CANO PINTO, CIANCAGLINI, CORNELISSEN, DIEZ DE RIVERA ICAZA, MAHER, MALANGRÉ, MÜNCH, NIELSEN T., POETTERING, SCHÏN, SELVA, TZOUNIS, WEDEKIND, VON WOGAU, ZAHORKA, ZARGES.

(-)

ÁLVAREZ DE PAZ, ANDREWS, ARNDT, BARRETT, BATTERSBY, BEAZLEY P., CAAMÑO BERNAL, CABEZÓN ALONSO, EWING, FITZGERALD, FITZSIMONS, FLANAGAN, GARCÍA ARIAS, GARCÍA RAYA, GRIFFITHS, GUTIÉRREZ DÍAZ, HUTTON, KILBY, KILLILEA, LALOR, MALAUD, MARSHALL, MIRANDA DE LAGE, MORONI, PATTERSON, PONS GRAU, PORDEA, PRAG, QUIN, RUBERT DE VENTÓS, SEELER, SEIBEL-EMMERLING, SELIGMAN, TONGUE, TUCKMAN, VÁZQUEZ FOUZ.

(0)

CLINTON, FILINIS.